



ESTRATTO

*Ministero dello Sviluppo Economico*

# Dossier Corea del Sud

L'IMPRESA VERSO I MERCATI INTERNAZIONALI

## ESTRATTO

La pubblicazione completa  
del presente dossier  
è disponibile ai seguenti links:

[www.mincomes.it](http://www.mincomes.it)

[www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

[www.interprofess.it](http://www.interprofess.it)



a cura di



**Interprofessionalnetwork**



# Dossier Corea del Sud

## L'IMPRESA VERSO I MERCATI INTERNAZIONALI

a cura di



*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la  
Promozione degli Scambi • Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione  
[www.mincomes.it](http://www.mincomes.it) • [interpromo.seg@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:interpromo.seg@sviluppoeconomico.gov.it)



**Interprofessionalnetwork**

[www.interprofess.it](http://www.interprofess.it) • [impresa@interprofess.it](mailto:impresa@interprofess.it)

Tutti i diritti sono riservati

I testi anche se curati con scrupolosa attenzione non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze; pertanto l'utente è tenuto a controllare l'esattezza e la completezza del materiale utilizzato.





# Indice

## Introduzione

*Sergio Mercuri* - AMBASCIATORE D'ITALIA A SEOUL *pag. 6*

*Pietro Celi* - DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI *pag. 12*

## 1. Overview Paese *pag. 15*

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Aspetti generali                   | 4. Principali indicatori economici |
| 2. Cenni storico – politici           | 5. Scambi commerciali              |
| 3. Usi e costumi, cultura e abitudini |                                    |

## 2. Perché fare business in Corea del Sud *pag. 39*

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Caratteristiche del Sistema Paese               | 3. Rischio Paese |
| 2. Settori economici principali e aree strategiche |                  |

## 3. Strategie di ingresso *pag. 53*

- |  |   |
|--|---|
| 1. Strategie di ingresso e legislazione rilevante per gli investimenti stranieri | 3. Diritto dell'economia                        |
| 2. Politiche economiche e investimenti   | 4. Investimenti stranieri e controllo dei cambi |

## 4. Aspetti legali *pag. 67*

- |   |   |
|---|---|
| 1. Le società: forme giuridiche, costituzione e funzionamento | 3. Tutela del Made in Italy e Desk Anticontraffazione |
| 2. Marchi, brevetti e design                                  | 4. La risoluzione delle controversie                  |

## 5. Aspetti tributari *pag. 85*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Sistema Paese                                   | 4. Imposta sul valore aggiunto                         |
| 2. Imposte dirette: imposta societaria sul reddito | 5. Altre imposte indirette                             |
| 3. Imposta personale sul reddito                   | 6. Agevolazioni fiscali per gli investimenti stranieri |

## 6. Il Ministero dello Sviluppo Economico per l'internazionalizzazione delle imprese *pag. 111*

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. L'attività promozionale del MISE | 2. Gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese |
|-------------------------------------|---|

## 7. Casi aziendali *pag. 131*

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Loison Pasticceri  | 3. Pellini Caffè     |
| 2. Lotto Sport Italia | 4. Veneta Cucine Spa |



# Introduzione



**Ambasciata d'Italia a Seoul**

La *success story* dell'economia e della società sudcoreane non cessa di stupire chi osserva questo Paese, passato, nel corso di pochi decenni, dal sottosviluppo alla condizione di dodicesima economia mondiale<sup>1</sup>, la quarta dell'Asia dopo Cina, Giappone ed India. I 49 milioni di abitanti della Repubblica di Corea - quarto partner commerciale esterno dell'UE dopo USA, Cina e Giappone - hanno raggiunto un reddito pro capite superiore ai 20.500 dollari e mirano ora al traguardo dei 30.000 dollari.

Due decenni dopo l'ingresso del Paese alle Nazioni Unite - il Segretario Generale sudcoreano, Ban ki Moon svolge il secondo mandato - e le Olimpiadi ospitate a Seoul nel 1988, la Corea è saldamente proiettata in un contesto internazionale. Lo ha dimostrato con il Summit G20 di Seoul del novembre 2010 e lo confermerà con il Nuclear Security Summit del prossimo anno. La recente assegnazione delle Olimpiadi invernali a Pyeongchang per il 2018 si aggiunge alla lista dei grandi eventi sportivi ospitati con ritorni tanto immediati quanto indiretti per l'immagine e l'economia del Paese.

Ma la spiccata sensibilità alla dimensione internazionale esprime innanzitutto la consapevolezza di dipendere necessariamente da un elevato livello degli scambi, strumentali alla vertiginosa crescita economica nazionale. La Corea del Sud, settima al mondo come potenza commerciale e sesta per base industriale e manifatturiera (in entrambi i casi subito prima dell'Italia) si accinge ora a celebrare entro il 2011 il traguardo di un volume complessivo di 1000 miliardi di dollari per volume di scambi.

In decenni di crescita costante - e superata agevolmente la crisi finanziaria del 1997 - ha accumulato riserve valutarie tra i primi

<sup>1</sup> Per PIL 2010 dati FMI





Paesi al mondo (oltre 312 miliardi \$ USA). Il suo credito a livello internazionale le consente la posizione di quarto maggiore importatore di petrolio al mondo mentre l'export presenta una quota predominante di industria pesante e chimica, settori in cui vanta una forte competitività non più basata sul livello dei salari. Grandi Chaebol, medie e piccole Imprese ma anche Università, Centri di ricerca, Enti di promozione commerciale, Associazioni di categoria e Scuole compongono un tessuto diversificato e flessibile. Ciascuno si cimenta nel confronto con il resto del mondo e nella conquista di spazi sulla scena internazionale, spesso coincidenti con mercati in espansione. La vitalità del mondo imprenditoriale coreano si manifesta attraverso la determinazione nel programmare forti investimenti nei settori industriali più avanzati (elettronica e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, semiconduttori, schermi al plasma e LCD, telefoni cellulari, robotica, ecc.) a sostegno di imprese multinazionali con vocazione all'esportazione (Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, Kia, Posco, etc.). Un management preparato ed efficiente si avvale di una manodopera con ottima formazione professionale.

Anche nella crisi attuale e nonostante le ripercussioni sul mercato azionario, il quadro macroeconomico di base della Corea presenta fondamentali solidi e una crescita prevista per il 2011 ancora attorno al 4,5%, di tutto rispetto per una economia matura come quella coreana. Le premesse strutturali sono incoraggianti (tasso di inflazione medio negli ultimi anni intorno al 3%, anche se in crescita oltre il 4% nel 2011, tasso di disoccupazione intorno al 3%, debito pubblico sotto controllo anche se potrebbe essere



difficile centrare il pareggio del bilancio nel 2013).

Da anni e sotto la guida dell'attuale Amministrazione, Seoul, scettica circa le reali prospettive dell'Agenda di Doha, ha viceversa, perseguito una strategia di Accordi di libero scambio con Paesi e blocchi commerciali (ASEAN, Cile): i più recenti con l'Unione Europea (l'UE -K FTA in vigore dal 1° luglio 2011, il più avanzato mai concluso da Bruxelles con un Paese terzo) e con gli Stati Uniti (in attesa di ratifica forse nel corso dell'anno).

Paese povero di risorse energetiche, ha investito nell'ampliamento della propria rete diplomatica in Paesi dotati di vaste risorse naturali (in Asia Centrale, nel Golfo ed in Africa). Nello stringere accordi intergovernativi per l'approvvigionamento di materie prime, li ha accompagnati con politiche di cooperazione per le quali mira a conseguire lo 0,7% del PIL di aiuto pubblico come donatore. A livello regionale la Corea del Sud si propone come "paese Ponte" e, con successo, l'imprenditoria sud coreana, da sola o in joint venture, produce ed esporta in Cina, nell'intera Asia ed oltre.

Sempre attente al criterio di innovazione e diversificazione geografica, le grandi imprese sudcoreane dell'auto, e dell'elettronica moltiplicano le delocalizzazioni in Paesi terzi, non solo in Asia ma anche nei Paesi dell'Europa centrale e orientale e negli USA. Le imprese di grandi lavori - all'ottavo posto al mondo per commesse - sono massicciamente presenti in molti Paesi centro asiatici, africani e del Medio Oriente, nella realizzazione di grandi infrastrutture e impianti di estrazione, pompaggio e trasporto di greggio e gas.

La Corea del Sud è in vetta alle classifiche per traffico di contenitori





per via aerea e navale e contende alla Cina il primato mondiale della cantieristica navale forte di una qualità del prodotto ancora superiore.

Anche sul piano culturale la più piccola delle tre civiltà dell'Estremo Oriente conserva gelosamente il proprio patrimonio tradizionale ma vive una fase di crescita impetuosa: influenza lo stile di vita degli adolescenti giapponesi con il "K pop", "invade" i Paesi vicini con i propri film televisivi e l'Europa con una prorompente produzione cinematografica d'autore, mentre a New York le grandi case d'asta battono a prezzi da record le opere di giovani artisti sudcoreani.

L'interscambio commerciale italo-coreano è di dimensioni consistenti e in crescita (7,3 miliardi di dollari nel 2010). Il nucleo del nostro flusso di esportazioni è costituito da macchinari, apparecchi elettrici, pelletteria (oltre il 40% del valore totale del nostro export). Concorre a ciò il forte appeal del nostro Paese in Corea, sostenendo l'immagine complessiva con l'alta gamma del fashion e l'agroalimentare di qualità. La redditività di questi settori tradizionali del *Made in Italy* richiede tuttavia una maggiore attenzione soprattutto per proteggere aspetti a medio termine strategici come quello della proprietà intellettuale, non sempre tenuti nel debito conto dalle imprese.

È però riduttivo limitare lo sguardo a settori già affermati su questo mercato o che comunque si avvalgono di canali commerciali collaudati. Andranno colte altre opportunità in ambiti innovativi a cominciare da quello energetico – ambientale, per il quale la Corea ha un forte interesse e schemi di business all'avanguardia da sviluppare in Paesi terzi come dimostra l'attività del suo Global Green Growth Institute, GGGI.



Il capitale di collaborazioni scientifiche bilaterali italo coreane, maturato negli ultimi anni, è a disposizione per avviare progetti imprenditoriali in nicchie di grande interesse per entrambi i mercati. Si contano molti casi di cooperazione tecnologica tra aziende italiane e coreane in campi di punta quali quelli di chimica e tecnologia delle membrane, ICT, robotica/biorobotica, energie rinnovabili e tecnologie verdi.

Importanti prospettive offrono anche i settori dell'avionica e dell'aerospazio, nei quali diverse aziende italiane hanno ottenuto negli ultimi anni risultati positivi. La Corea è un mercato molto interessante per la fornitura di materiale per aerospazio, difesa e sicurezza, in particolare radar ed elicotteri. La presenza in Corea di tanti produttori di fama mondiale (Posco, Samsung, Daewoo, Hyundai, STX, GS, SK etc.) moltiplica le opportunità per la sub-fornitura di sottosistemi da destinare a Paesi terzi.

Ciò richiama il tema più vasto del livello attuale della presenza e degli investimenti Italiani ancora troppo limitati. Sussiste viceversa un enorme potenziale per una Corea che, politicamente stabile e dotata di servizi di qualità, rappresenta un *hub* regionale attraente con un capitale umano ed infrastrutturale di prim'ordine per l'Asia e a livello globale.

La Missione di Sistema dovrebbe quindi fornire anche un'occasione per osservare da vicino le potenzialità di tipologie di investimento nuove in ambiti in espansione non necessariamente collegati al consumo interno. Si può trattare di *joint ventures* con imprese coreane, di investimenti nel settore logistico o ancora di operazioni per produzioni congiunte destinate al mercato regionale o a mercati terzi.





La Missione dovrà cogliere e gestire proficuamente la sfida attraverso il confronto, non episodico, fra imprenditori e associazioni di categoria dei due Paesi.

*Sergio Mercuri*  
*Ambasciatore d'Italia a Seoul*



## Introduzione



### *Ministero dello Sviluppo Economico*

La Corea del Sud è uno dei Paesi di punta dell'area Nord Est Asiatico, identificato dal Ministero dello Sviluppo Economico tra le *newly industrialized asian economies*, insieme a Hong Kong, Singapore e Taiwan, destinate a fornire un contributo determinante alla crescita del Pil mondiale.

Nel 2010 il Prodotto Interno Lordo della Corea del Sud è cresciuto a tassi superiori al 6% e ci si attende una performance solo leggermente inferiore per il 2011.

Se il mercato coreano finora è stato piuttosto chiuso alla penetrazione commerciale straniera, il panorama è in continua evoluzione. Il paese non può essere considerato una piazza per iniziative di corto respiro commerciale, ma è piuttosto un sistema economico e produttivo complesso, basato su grandi conglomerati e su una dinamica di piccola e media industria a forte vocazione innovativa.

Per la sua posizione geografica e le caratteristiche del suo sistema produttivo costituisce un hub logistico e tecnologico di rilevante importanza strategica.

Da qui derivano le potenzialità di crescita per le nostre imprese, che possono cogliere le opportunità offerte dalle complementarità, produttive e di ricerca scientifica, che si presentano in settori a forte contenuto tecnologico come la robotica, l'aerospazio, la chimica avanzata, le celle a combustibile, le energie rinnovabili.

L'interscambio con l'Italia registra una crescita del 27% quest'anno, dovuto in gran parte all'aumento delle importazioni italiane, che sono cresciute del 38% a fronte di esportazioni che comun-





que crescono del 16%.

I margini di collaborazione sul piano industriale riguardano soprattutto attività di partnership in loco e nei mercati terzi, sia nel campo delle tecnologie avanzate, sia nel settore beni di consumo di lusso, come gioielleria, arredamento, cosmesi, moda ed articoli sportivi, che offrono potenzialità di sviluppo per le nostre esportazioni, dato il potere d'acquisto che è fra i più alti al mondo e considerata la nota propensione dei sudcoreani per il wellness ed miglioramento degli standard di vita.

La missione di sistema (20-23 novembre 2011) - che ha un carattere plurisettoriale con focus specifico su aerospazio, automotive, biotecnologie, impiantistica, robotica e automazione, logistica, macchinari e tecnologie avanzate - rappresenta un'utile occasione per definire un'azione strategica di intervento concertato tra tutti gli attori istituzionali italiani operanti nel settore, unitamente ad una attiva partecipazione delle aziende nazionali, per stimolare non solo la crescita dell'interscambio ma anche il livello degli investimenti reciproci, che presentano ancora ampi margini di sviluppo in entrambe le direzioni.

*Pietro Celi*  
*Direttore Generale per le*  
*Politiche di Internazionalizzazione e la*  
*Promozione degli Scambi*





# Capitolo Terzo

# 03

A cura di Interprofessional Network<sup>1</sup>

## STRATEGIE DI INGRESSO

1	Strategie di ingresso e legislazione rilevante per gli investimenti stranieri
2	Politiche economiche e investimenti
3	Diritto dell'economia
4	Investimenti stranieri e controllo dei cambi

## 1. Strategie di ingresso e legislazione rilevante per gli investimenti stranieri

### 1. LEGISLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI STRANIERI

La disciplina generale degli investimenti stranieri in Corea del Sud è contenuta nel *Foreign Investment Promotion Act* (FIPA). Le imprese straniere che intendono investire in Corea del Sud attraverso la acquisizione ovvero la fusione con società coreane devono presentare una relazione al Governo ovvero ad altri enti competenti. IL FIPA pone alcuni limiti e divieti per determinate operazioni commerciali (*investment control*). Se l'investimento è effettuato in valuta straniera, lo stesso è

assoggettato al *Foreign Exchange Transaction Act*. Infine, in alcuni casi, possono trovare altresì applicazione altri due disposizioni normative, il *Capital Markets Act* e il *Foreigner Land Act*.

### 2. ANTITRUST E DIRITTO DELLA CONCORRENZA

Gli investitori stranieri sono sottoposti alle medesime regole in materia di *Antitrust* e concorrenza, cui sono sottoposte le imprese della Corea del Sud (cd. *Fair Trade Act*). La normativa in questione impone alle imprese straniere di una certa entità di presentare un *report* alla *Fair Trade Commission* circa la composizione societaria, per esempio, in caso di:

- acquisto di pacchetti azionari di altre società;
- fusioni e acquisizioni;
- trasferimento o affitto di azienda o di attività o *lease*;
- partecipazione alla costituzione di una società.

<sup>1</sup> Il presente contributo deriva da un lavoro di ricerca comune degli autori. La stesura dei paragrafi è tuttavia attribuibile a Gianluca Sardo per i paragrafi 3.1 e 3.4 e a Carlo Mastellone, Pietro Mastellone e Giacomo Pailli, con il contributo di Carolina Ciardini, per i paragrafi 3.2 e 3.3.



Il *Fair Trade Act* disciplina anche le pratiche commerciali scorrette, gli atti di protezione dei prezzi di rivendita nonché gli atti di concorrenza sleale.

### 3. DIRITTO AMBIENTALE

Le imprese la cui attività comporta la produzione di elementi inquinanti della terra, dell'aria e dell'acqua, emissioni sonore e vibrazioni e rifiuti in genere devono ottenere una specifica certificazione del Ministero dell'Ambiente sulla idoneità dei sistemi di smaltimento, secondo le diverse leggi applicabili. Per adeguarsi ai requisiti fissati dalla normativa in materia di Diritto Ambientale, le società che operano in Corea del Sud sono tenute a rispettare i livelli di smaltimento di sostanze inquinanti consentiti e ogni altro onere e prescrizione.

### 4. AUTORIZZAZIONI, LICENZE E PERMESSI GOVERNATIVI

Gli investitori stranieri devono ottenere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi governativi richiesti dalla legge per le attività industriali. In aggiunta, gli investitori stranieri devono regolarizzare tutte le registrazioni presso gli uffici fiscali entro 20 giorni dall'inizio dell'attività.

### 5. ASSICURAZIONI

Le imprese straniere sono tenute ad assicurarsi per la circolazione dei veicoli, per le lesioni personali, per gli incidenti e infortuni sul lavoro e per la previdenza. Le questioni inerenti gli incidenti industriali, gli infortuni sul lavoro e la previdenza rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro. La *Korean Labor Welfare Corporation* è l'ente competente per l'incasso delle imposte relative alle assicurazioni per gli incidenti industriali e per la previdenza.

### 6. PUBBLICITÀ

La pubblicità e l'etichettatura dei prodotti immessi nel mercato dalle imprese sono regolate da specifiche leggi e regolamenti, che fissano i principi della correttezza commerciale e della protezione dei consumatori. La legge pone anche determinate restrizioni sulla pubblicità relativa al commercio di specifici prodotti (quali, per esempio, i prodotti farmaceutici) e contratti stipulati attraverso specifiche modalità di stipulazione (quali, per esempio, i contratti stipulati a distanza e con mezzi di telecomunicazione).

### 7. ASSISTENZA LEGALE

Gli investitori stranieri non sono obbligati a dotarsi dell'assistenza di uno Studio legale coreano ovvero di un legale coreano interno per poter svolgere attività d'impresa nella Corea del Sud. Tuttavia, la consulenza di un esperto della Corea del Sud è consigliabile. Di regola, gli onorari sono calcolati sulla base di una tariffa oraria.

### 8. PRINCIPI CONTABILI

Per quanto riguarda i principi contabili, vi sono degli *standard* stabiliti per la contabilità aziendale. Le imprese possono anche, in determinati casi, predisporre regole e condizioni commerciali e sottoporle poi all'approvazione della *Fair Trade Commission* per adeguare le stesse regole e renderle effettive.

### 9. TUTELA DEL CONSUMATORE

Il *Korean Consumer Protection Act* stabilisce precisi doveri per le imprese, quale il dovere di evitare incidenti, nell'ottica della tutela dei consumatori.





## 10. APPALTI

Per costruire un immobile è necessario dotarsi di autorizzazione presso le competenti autorità locali ovvero presentare una relazione, a seconda della dimensione e della zona nella quale il progetto deve essere realizzato. Le imposte per la presentazione della richiesta di autorizzazione sono di modesta entità. I tempi per la concessione dell'autorizzazione variano da progetto a progetto, ma, di regola, ciò non comporta lunghe attese, se i documenti richiesti dalla legge sono stati predisposti correttamente.

## 11. STIPULAZIONE DI CONTRATTI COMMERCIALI

Gli investitori stranieri possono liberamente stipulare contratti con imprenditori coreani e scegliere quale legge regolatrice dei contratti anche una legge diversa da quella coreana. La *Fair Trade Commission*, tuttavia, può imporre delle restrizioni nel caso di contratti contrari ai principi della concorrenza leale.

## 12. CONTROLLO DEI PREZZI

Sebbene il sistema non preveda controlli e/o restrizioni sui prezzi, il Governo, se necessario, può disporre di calmierare i prezzi particolarmente elevati di quei prodotti la cui commercializzazione sia di interesse nazionale. Parimenti, la *Fair Trade Commission* può imporre limitazioni e/o restrizioni alla politica dei prezzi non corretta da parte di imprese che esercitino una posizione dominante nel mercato.

## 13. RIDUZIONE DEL CAPITALE E SOPRAVVIVENENZE

Per una società partecipata da capitali stranieri è possibile ottenere il rimborso del capitale tramite riduzione del capitale ovvero distribuzione di dividendi, nel corso ovvero al

termine dell'esercizio.

## 14. VENDITE

La legge prescrive discipline specifiche per determinate tipologie di vendita, quali vendite a rate, vendite effettuate al di fuori dei locali commerciali, vendite piramidali e commercio elettronico in genere.

## 2. Politiche economiche e investimento estero diretto (FDI)

A differenza di altre realtà economiche del Sudest Asiatico, quali per esempio la Malesia, storicamente la Corea del Sud non era particolarmente dipendente dall'investimento estero diretto (FDI), il quale nel 1990 toccava solo il 2,1% del PIL (contro il 23% della Malesia nello stesso anno). Il Paese si caratterizzava principalmente per un'economia orientata all'esportazione dei beni prodotti in patria. Lo scenario è mutato a partire dalla crisi finanziaria asiatica del 1997-98 che ha investito in modo considerevole anche la stessa Corea del Sud. In occasione di detta crisi la Corea non solo ha chiesto e ottenuto l'assistenza del Fondo Monetario Internazionale, ma ha anche iniziato un percorso teso all'incentivazione delle attività economiche e dell'investimento in Corea.

La nuova politica economica intrapresa dalla Corea del Sud va nel senso di una progressiva liberalizzazione del commercio e degli investimenti esteri, della riduzione delle tariffe per l'importazione, nonché di un rafforzamento delle relazioni economiche internazionali mediante la sottoscrizione di una serie di accordi bilaterali di cooperazione economica.

Tale politica economica ha portato a un considerevole incremento del FDI in Corea, che



nel 2007 ha superato quota USD 10 miliardi, e a un aumento dell'attività di investimento da parte di soggetti coreani all'estero. Tra gli accordi bilaterali di libero scambio (ALS) recentemente conclusi dalla Corea del Sud spiccano quello sottoscritto con gli Stati Uniti nel 2007 e quello siglato nel 2009 con l'Unione Europea (sul quale si tornerà più avanti in questo stesso Capitolo). A seguito della recente crisi finanziaria mondiale originata nel 2008, la Corea del Sud ha adottato alcune misure di controllo dei capitali, per prevenirne la volatilità e proteggere il sistema bancario.

### 1. LA POSIZIONE DELLA COREA DEL SUD NEL QUADRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

La Corea del Sud è un attore del commercio internazionale assai attivo ed è membro delle più importanti organizzazioni internazionali. La Corea è membro fondatore dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) dal 1 gennaio 1995, ed è membro della Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD) dal 1996. Il paese ha anche aderito alla Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 (ICSID Convention) la quale garantisce una migliore tutela degli investimenti esteri effettuati in Corea. La Corea del Sud è membro del Fondo Monetario Internazionale (IMF) e della Banca Mondiale (WB) sin dal 1955 ed è stata ammessa all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1991.

#### **Accordi internazionali fra Italia e Corea del Sud**

Nei rapporti tra Corea del Sud e Italia, la promozione e protezione degli investimenti è disciplinata da un apposito accordo bilaterale sulla promozione e protezione degli investimenti, sottoscritto a Seoul il 10 gennaio 1989, ratificato

e reso esecutivo con Legge 7 gennaio 1992, n. 19 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, fatto a Seoul il 10 gennaio 1989*).

L'accordo ha l'obiettivo di creare le condizioni favorevoli a promuovere maggiori investimenti da parte di persone fisiche e giuridiche di un Paese nel territorio dell'altro mediante la protezione reciproca di tali investimenti. Con "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore italiano o coreano nell'altro Paese, in conformità con le leggi e i regolamenti del Paese nel cui territorio viene effettuato l'investimento (anche se effettuati prima dell'entrata in vigore dell'accordo) ed, in particolare, ma non esclusivamente (art. 2):

- beni mobili e immobili, compresi diritti *in rem* su proprietà di terzi, quali ipoteche, vincoli o pegni;
- azioni, titoli e obbligazioni di società o interessi nella proprietà di tali società;
- diritti sul denaro utilizzato per costituire un valore economico o su ogni prestazione avente valore economico;
- diritti d'autore, diritti di proprietà industriale, processi tecnici, *know-how*, marchi di fabbrica e denominazioni commerciali;
- concessioni commerciali conferite per legge o per contratto, ivi comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

In base all'accordo, l'operatore italiano può contare in Corea del Sud su «*condizioni favorevoli*» per il proprio investimento e sull'impegno della Corea del Sud che al proprio investimento sarà sempre accordato un «*trattamento giusto ed equo*». In particolare è garantito il cd. *trattamento nazionale* ed è prevista la *clausola della nazione più favorita* (*most favoured nation*, MFN – art. 3), per cui, nella prospettiva dell'operatore italiano, la Corea del Sud ha assunto i seguenti obblighi in relazione agli investimenti provenienti dall'Italia:

- obbligo di accordare agli investimenti o ai proventi degli investitori italiani effettuati





in territorio coreano un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti o proventi degli investitori coreani e agli investimenti o proventi di investitori di un qualsiasi Paese terzo, a seconda di quello più favorevole. (art. 3.1);

- obbligo di accordare agli investitori italiani, per quanto concerne l'amministrazione, la conservazione, l'utilizzo, il godimento o la destinazione del proprio investimento effettuato in territorio coreano, un trattamento non meno favorevole di quello accordato a investitori coreani o agli investitori di un qualsiasi Paese terzo, a seconda di quello più favorevole. (art. 3.2).

Particolare attenzione deve poi essere rivolta verso la specifica tutela in caso di nazionalizzazione o esproprio (art. 4), misure che non possono interessare gli investimenti (cd. *divieto di nazionalizzazione o esproprio degli investimenti*). L'unica eccezione a tale divieto si ha in presenza di misure non discriminatorie di applicazione generale che i Governi normalmente adottano a fini pubblici, in conformità con le leggi, anch'esse prive di caratteri discriminatori, disposte dalle Autorità competenti, e – comunque – a fronte del «pronto, adeguato ed effettivo indennizzo» da corrisponderci senza indebito ritardo, e con l'espressa previsione del risarcimento per danni e perdite negli investimenti subiti a causa di guerre o di altre forme di conflitto armato, stati di emergenza nazionale, o disordini civili (art. 4). Saranno sempre dovuti gli interessi a partire dalla data dell'espropriazione fino alla data del rimborso (art. 4.3).

È altresì garantito (art. 5) il rimpatrio degli investimenti e dei redditi (previo adempimento degli obblighi fiscali), tra i quali:

- i proventi, inclusi i proventi reinvestiti;
- le *royalties* derivanti da diritti di proprietà intellettuale o industriale o da concessioni governative;
- i ratei di rimborso di prestiti destinati a una partecipazione diretta nell'investimento;

- le spese per la gestione dell'investimento nel territorio coreano;
- i fondi aggiuntivi necessari a mantenere l'investimento nel territorio coreano;
- il ricavato di tutto o parte della cessione e/o della liquidazione dell'investimento.

L'Accordo prevede che le obbligazioni sopra descritte debbano adempiersi senza indebito ritardo – e in ogni caso entro sei mesi – ed essere pagate in valuta convertibile, al tasso di cambio di mercato applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

In materia di legge applicabile (art. 9), viene precisata la prevalenza di eventuali norme, generali o specifiche (in forza di leggi nazionali o di obblighi derivanti dal diritto internazionale), in virtù delle quali gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato abbiano diritto a un trattamento più favorevole di quello previsto dall'Accordo.

Infine, è prevista da una complessa norma la disciplina sulla composizione delle controversie tra investitori e parti contraenti (art. 10) oltre che sulla composizione delle controversie tra le parti contraenti Italia – Corea del Sud (art. 11). In particolare, l'investitore italiano non è obbligato a sottoporre la questione ai tribunali coreani ma potrà scegliere di affidare la risoluzione della controversia a un arbitrato internazionale istituito sotto gli auspici della Banca Mondiale, nell'ambito della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 (cd. *ICSID Convention*) della quale sia Italia che Corea del Sud sono membri.

### **Accordi tra Unione Europea e Corea del Sud**

Unione Europea e Corea del Sud hanno siglato numerosi accordi di carattere commerciale, al fine di promuovere gli scambi. Tra questi è opportuno segnalare l'*Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro* del 28 ottobre



1996, l'*Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea* del 10 aprile 1997, l'*Accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali* del 23 maggio 2009 e infine l'*Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Repubblica di Corea* firmato il 15 ottobre 2009 e in vigore dal 1 luglio 2011.

L'*Accordo quadro di commercio e di cooperazione* del 1996 persegue l'obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Europa e Corea del Sud oltre quanto già previsto a livello globale dagli accordi GATT dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO). In particolare le parti contraenti si sono impegnate a stabilire un dialogo politico e commerciale teso a: «a) cooperare, a livello multilaterale e bilaterale, riguardo alle questioni connesse allo sviluppo degli scambi che interessano entrambe, comprese le future procedure dell'OMC; b) promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici e la cooperazione industriale fra le imprese onde diversificare e incrementare i flussi commerciali esistenti; c) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte a favorire lo sviluppo degli scambi; d) agevolare la cooperazione tra le autorità doganali competenti della Comunità europea, dei suoi Stati membri e della Corea; e) migliorare l'accesso al mercato per i prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della pesca; f) migliorare l'accesso al mercato per i servizi, per esempio nei settori delle finanze e delle telecomunicazioni; g) intensificare la cooperazione in materia di norme e regolamenti tecnici; h) tutelare in modo efficace la proprietà intellettuale, industriale e commerciale; i) organizzare visite per il commercio e gli investimenti; j) organizzare fiere commerciali generali o per un unico settore industriale».

L'*Accordo di cooperazione e di reciproca assistenza amministrativa nel settore doganale* del 1997 mira, invece, alla collaborazione e cooperazione per la semplificazione e armonizzazione dei regimi doganali tra Unione

Europea e Corea del Sud, consentendo a ciascuna parte di ottenere informazioni e assistenza dalla controparte onde minimizzare il rischio di violazioni delle rispettive legislazioni in materia doganale.

L'*Accordo concernente la cooperazione in merito ad attività anticoncorrenziali* del 2009 consente il miglioramento dei traffici e degli scambi tra Unione Europea e Corea del Sud tramite la collaborazione delle parti in un settore importante di attività dell'Unione quale quello *antitrust* (o diritto della concorrenza). L'accordo predispone una cornice normativa di coordinamento dell'attività antitrust delle autorità europea e coreana, basata su una serie di strumenti. Un esempio è la reciproca notifica di atti o decisioni delle autorità preposte all'osservanza del rispetto della concorrenza che potrebbero incidere sugli interessi della controparte. Altri strumenti prevedono la cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione delle misure adottate dalle rispettive autorità, nonché principi di cortesia (*comity*) attiva e passiva (richiesta di informazioni, invio di osservazioni, richieste di avvio di procedimenti antitrust, etc.) al fine di evitare l'insorgere di controversie a livello governativo tra Unione Europea e Corea del Sud. Infine l'*Accordo di libero scambio* (ALS) del 2009, e recentemente entrato in vigore, prevede un quadro articolato di cooperazione e reciproche concessioni tra Unione Europea e Corea del Sud. Uno dei risultati di maggiore interesse è rappresentato dall'eliminazione di una serie di tariffe per il commercio di beni agricoli e industriali da e per la Corea del Sud: l'Unione Europea ha calcolato che gli esportatori verso la Corea risparmiarono ogni anno una somma pari a EUR 1.6 miliardi (con un risparmio, per esempio, di EUR 450 milioni per il settore metalmeccanico, EUR 380 per quello agricolo, EUR 150 milioni per il chimico e EUR 60 milioni per tessile e abbigliamento). Da detta riduzione si aspetta un incremento del commercio di beni e servizi tra Unione Europea e Corea del Sud pari a EUR 19 miliardi.

L'Accordo prevede facilitazioni per l'esercizio in Corea del Sud da parte di soggetti europei di





alcuni servizi quali trasmissione via satellite, telecomunicazioni, spedizioni internazionali (e servizi di corriere espresso), servizi finanziari. Inoltre, cadono barriere non tariffarie (quali la doppia imposizione di procedure di test e certificazione) nei settori dell'elettronica, farmaceutica, strumenti medici, migliora l'accesso al mercato per l'industria dell'auto e la possibilità per imprenditori e società europee di partecipare a gare d'appalto pubbliche in Corea del Sud. Infine l'accordo prevede la cooperazione di Unione Europea e Corea del Sud nelle materie della proprietà intellettuale e del diritto antitrust nonché obblighi di reciproca assistenza e trasparenza. L'ALS tra Unione Europea e Corea del Sud si tratta, al momento, del più vasto e articolato accordo di libero scambio mai siglato dall'Unione Europea. Sul modello di risoluzione delle controversie creato dall'ALS, cfr. *infra* § 4.4. del presente Dossier.

## 2. INVESTIRE IN COREA DEL SUD

Tutte le leggi e i regolamenti pertinenti all'investimento diretto straniero (*foreign direct investment*, FDI) in Corea del Sud sono stati armonizzati e incorporati in una cornice legale rappresentata dal *Foreign Investment Promotion Act* (FIPA), entrato in vigore nel novembre del 1998 e adottato espressamente per «*promuovere l'investimento estero in Corea del Sud, fornendo incentivi e stimoli con l'obiettivo finale di dare un contributo al sano sviluppo dell'economia di questo Stato*».

Il FIPA prevede un trattamento nazionale uniforme e procedure semplificate per l'investimento estero, specialmente in fase di notifica e registrazione dell'investimento. Altri elementi di apertura contenuti nel FIPA sono rappresentati, per esempio, da incentivi fiscali per investimenti nei settori tecnologici avanzati (per circa 10 anni), dalla riduzione dei canoni e aumento della durata per le locazioni di terreni governativi (fino a 50 anni) e dall'aumento del supporto da parte del Governo per investimenti

esteri nelle realtà locali.

A differenza di quanto previsto in precedenza, per effettuare un investimento estero in Corea del Sud è ora sufficiente inviare un rapporto dettagliato al Ministero delle Finanze e dell'Economia, il quale rilascia senza indugio all'investitore estero un certificato di avvenuta comunicazione con il quale è possibile effettuare l'operazione di FDI. Il FDI può riguardare vari elementi, quali la valuta, beni di capitale, diritti di proprietà intellettuale e industriale, beni immobili.

### **Limiti all'investimento in Corea del Sud**

Esistono alcuni limiti o controlli all'investimento estero in Corea del Sud.

- Qualsiasi investitore estero o coreano non residente che intende acquistare o vendere titoli finanziari (*securities*) come investimento di portafoglio, deve effettuare una speciale comunicazione, soddisfare i requisiti previsti per l'apertura di conti bancari e finanziari dal *Foreign Exchange Transaction Act* (FETA), e rispettare i requisiti di registrazione previsti dalle regole della *Financial Supervisory Commission* promulgate ai sensi del *Securities and Exchange Act* (SEA). Detta procedura non si applica, tuttavia, qualora non si tratti di un investimento di portafoglio ma di un investimento estero diretto (FDI), nel qual caso è sufficiente il rispetto della procedura di comunicazione FIPA sopra descritta.
- Qualsiasi investitore estero che intenda investire direttamente in una società coreana deve depositare un rapporto relativo all'investimento e assicurarsi che la società coreana chieda di essere registrata con la qualifica di "società con investimenti stranieri" (*foreign invested company*) presso uno degli istituti bancari delegati dal Ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia (MOCIE) ai sensi del FIPA. Perché un investimento societario sia considerato quale investimento estero diretto (FDI) ai sensi del FIPA, è necessario che questo consista nell'acquisizione di un



numero di azioni sufficiente a consentire la partecipazione alla gestione della società (elemento che, solitamente, richiede l'acquisizione di almeno il 10% delle azioni di detta società) oppure nell'investimento effettuato tramite un prestito a lungo termine (più di 5 anni di maturazione) concesso da parte di una società estera capogruppo a una società affiliata in Corea.

- Quasi tutti i settori di attività sono aperti all'investimento estero diretto, eccezion fatta per alcuni settori come stabilito dal FIPA, dal *Securities Exchange Act* (SEA) e da altre leggi rilevanti. A titolo di esempio, risultano esclusi il settore della sicurezza nazionale (difesa), le attività potenzialmente dannose per la salute pubblica o le attività che violano le leggi coreane. In altri pochi settori vi sono limiti o restrizioni all'ingresso o tetti massimi per la partecipazione a opera di investitori esteri: agricoltura, allevamento, pesca, telecomunicazioni, attività bancarie e altre imprese gestite dallo Stato.

### **Settore delle infrastrutture<sup>1</sup>**

Il settore delle infrastrutture in Corea del Sud è stato per lungo tempo riservato all'investimento pubblico, con un ruolo dell'investimento diretto (domestico o estero) da parte dei privati assente o marginale. A seguito della più volte citata crisi finanziaria del 1997, sotto la spinta delle nuove politiche economiche, la Corea del Sud ha mutato impostazione rendendo l'investimento privato nelle infrastrutture uno dei punti cardine delle nuove politiche economiche. Il cambiamento di passo è basato su cinque punti:

1. privatizzazione delle imprese statali;
2. creazione di una cornice normativa per la regolamentazione della partecipazione privata nel settore delle infrastrutture (PPI);
3. promozione della concorrenza all'interno del settore;
4. risoluzione delle questioni di diritto del

lavoro;

5. utilizzo di tecniche di privatizzazione ottimali.

L'idea base dietro lo sviluppo e la privatizzazione delle infrastrutture è stata la consapevolezza da parte del Governo coreano che uno dei fattori di aumento della produttività dell'intero paese è la presenza di una rete di infrastrutture articolata, moderna ed efficiente. Al contrario, la mancanza di strutture quali strade, autostrade e ferrovie, colpisce settori chiave dell'economia coreana. Secondo alcune stime, il costo che l'economia coreana paga per l'inefficiente sistema stradale è intorno al 17% del PIL.

Il successo delle politiche di privatizzazione e sviluppo delle infrastrutture perseguita dal Governo coreano è confermato dal crescente interesse degli investitori coreani ed esteri, tanto che si prevedono investimenti futuri nel settore delle infrastrutture dell'ordine di USD 70-80 miliardi. Elemento caratterizzante del programma coreano è quello di prevedere un regime di concorrenza tra imprese, le quali garantiscono una spinta allo sviluppo delle infrastrutture proveniente "dal basso" che si concretizza in investimenti relativi non solo a proposte di origine governativa ma anche in progetti a iniziativa interamente privata.

Il programma per la partecipazione dei privati nel settore delle infrastrutture (PPI) si articola su tre principi chiave. Il primo è il passaggio da progetti basati sul finanziamento o sulla progettazione pubblica-governativa a schemi che favoriscono l'iniziativa, l'investimento e la progettazione privata, anche al fine di attrarre capitali esteri (sotto forma sia di prestiti che di capitali). Il secondo principio è la promozione della creatività ed efficienza del settore privato in tutte le fasi della realizzazione dell'infrastruttura, nella convinzione che gli attori privati garantiscano una migliore e più efficiente distribuzione delle risorse. Il terzo, e ultimo, mira alla ristrutturazione del sistema coreano di investimento nelle infrastrutture al fine di soddisfare gli standard internazionali,

<sup>1</sup> Cfr. più diffusamente Choi, A.H., *The Korean market for private participation in infrastructure – An analysis of risks and opportunities for private investors*, in *Journal of Korean Law*, vol. 4, n. 2/2005, p. 217 ss.





prevedendo incentivi quali un elevato tasso di ritorno sull'investimento, livelli minimi di redditività garantiti e compensi in caso di cessazione anticipata del progetto.

### **Tutela dell'ambiente**

In Corea del Sud vi è una crescente attenzione da parte dell'opinione pubblica e del Governo nei confronti dei problemi relativi alla tutela dell'ambiente. Ciò ha portato all'adozione di numerose leggi e regolamenti finalizzati a garantire l'esercizio delle attività economiche nel rispetto dell'ambiente circostante. La stessa Costituzione coreana prevede il diritto di tutti a vivere in un ambiente salubre. La tutela avviene tramite un corpo di norme a protezione di aria, sottosuolo, acque superficiali, marine e sotterranee, acque potabili, suolo e altro da inquinanti, sostanze chimiche e rifiuti. Le norme prevedono sanzioni di carattere penale per l'eventuale violazione dei regolamenti e una responsabilità civile oggettiva (ossia senza necessità di provare l'elemento della colpa), accompagnata dall'inversione dell'onere della prova per danni causati da inquinanti e altre sostanze pericolose.

Le leggi a tutela dell'ambiente prevedono dettagliati livelli di qualità ambientali per aria, acque, rumore, emissioni e immissioni, e richiedono inoltre il rilascio di permessi da parte del Ministero dell'Ambiente o sue sottodivisioni per la produzione, il trattamento, la conservazione e l'emissione di sostanze chimiche, inquinanti o derivati.

Inoltre, prima di poter eseguire determinati interventi di sviluppo dei terreni o di costruzione di impianti industriali potenzialmente dannosi per l'ambiente, è necessario trasmettere una valutazione di impatto ambientale (*Environmental Impact Assessment*) al Ministero dell'Ambiente, il quale può impedire l'intervento o la costruzione oppure prevedere piani d'azione pluriennale per minimizzare il danno ambientale.

## **3. Diritto dell'economia**

La Corea del Sud è un paese afferente alla tradizione giuridica di *civil law*, alla quale possono essere ricondotte le esperienze giuridiche di altri Paesi quali Italia, Francia e Germania. Ciò significa, per il contraente italiano impegnato in Corea, che il diritto applicabile non sarà troppo distante dalla pratica italiana. Tuttavia, specialmente negli ultimi anni, è aumentata l'influenza del diritto statunitense, specialmente per quanto riguarda i traffici commerciali e il diritto del sistema finanziario, i quali sono modellati rispettivamente sulla disciplina dell'*Uniform Commercial Code* e dei *Securities Acts* statunitensi.

Per quanto riguarda il diritto civile, durante i trentacinque anni di dominazione giapponese, la Corea si era vista imporre il Codice civile giapponese, redatto sul modello tedesco del *BGB*. Detto codice, imposto con la forza dall'occupante straniero, era visto come simbolo di ingiustizia e oppressione e pertanto guardato con disprezzo da parte della popolazione, nonostante la sua relativa modernità. Per tale motivo, nel 1958, all'indomani dell'indipendenza dal Giappone e dalla Guerra tra le due Coree, la Corea del Sud ha adottato un nuovo codice civile.

La Corea del Sud è membro di alcune importanti convenzioni internazionali relative agli scambi commerciali. Segnatamente, la Corea del Sud è membro dal 2004 della Convenzione di Vienna del 11 aprile 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, ratificata anche dall'Italia. Questo assicura la tendenziale applicazione di un regime normativo uniforme alla vendita di merci tra Italia e Corea del Sud.

Inoltre, la Corea è membro dal 1973 della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958. Ciò permette alle parti di un rapporto commerciale internazionale di prevedere, anche a mezzo di apposita clausola compromissoria da inserire nel contratto, la



risoluzione delle proprie controversie tramite arbitrato internazionale. L'adesione della Corea (e dell'Italia) alla Convenzione di New York assicura nella maggior parte dei casi la possibilità di ottenere il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale (Iodo) in territorio coreano, a patto che la materia del contendere sia considerata "commerciale" ai sensi del diritto coreano.

### 1. DIRITTO DEI CONTRATTI

Il diritto dei contratti coreano è largamente disciplinato dal Codice civile. Tuttavia in alcune aree, quali i contratti di lavoro o la disciplina della locazione, si applicano leggi speciali in luogo del Codice. Inoltre, come accennato sopra, le transazioni tra operatori del commercio sono disciplinate dal Codice del commercio, modellato sulla disciplina americana dell'*Uniform Commercial Code*.

La disciplina contrattuale coreana, in modo non dissimile da quella italiana, prevede alcuni principi generali destinati a regolare tutte le relazioni contrattuali, così come norme specifiche dedicate a particolari tipologie contrattuali (*es.* contratti di vendita, di trasporto, di donazione, *etc.*). Tra i principi generali vi è quello secondo il quale i contratti si formano per mutuo assenso (*es.* con l'incontro tra offerta e accettazione), senza che sia necessaria la presenza dell'elemento della *consideration* altrimenti richiesta dal diritto anglo-americano. Inoltre, è principio comune del diritto italiano e coreano che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Tra le difese disponibili avverso la conclusione di contratti viziati figurano il concetto di "illegalità" del contratto o di frustrazione dello scopo del contratto comune alle parti. La forma scritta non costituisce normalmente un requisito essenziale del contratto, anche se i tribunali coreani mostrano una spiccata tendenza nel preferire la prova del contratto per atto scritto. I contraenti sono responsabili per le garanzie espresse che hanno fornito,

alle quali si aggiungono talune garanzie legali previste dal Codice civile (*es.* nella vendita, la garanzia del venditore per i vizi del bene oggetto del contratto).

Per quanto concerne la tutela contrattuale, sono disponibili sia la tutela risarcitoria che l'esecuzione in forma specifica. Il risarcimento è solitamente limitato ai danni che una persona ragionevole avrebbe potuto prevedere in base alle circostanze. Tuttavia, se la controparte ne era a conoscenza, possono essere richiesti anche danni ulteriori, relativi alla particolare situazione contrattuale. Vi è un dovere per le parti di mitigare i danni derivanti dall'inadempimento della controparte, tanto che il risarcimento può essere ridotto in proporzione qualora la parte non inadempiente non abbia attuato alcuna strategia di riduzione del danno provocato dall'inadempimento della controparte.

### 2. DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE<sup>2</sup>

La Corea del Sud ha recentemente promulgato, il 7 aprile 2001, una nuova Legge sul diritto internazionale privato e processuale (LDIPP) che ha sostituito la precedente datata 1962. Obiettivo della nuova legge è quello di garantire una maggior apertura dell'ordinamento coreano al mondo dei traffici commerciali e di incorporare nella legge nazionale alcune delle importanti evoluzioni che hanno avuto luogo nel campo del diritto internazionale privato e processuale dagli anni Sessanta ad oggi. La nuova legislazione ha guardato con particolare attenzione agli sviluppi rappresentati dalla Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 1980, e alle Leggi sul diritto internazionale privato e processuale svizzera e tedesca.

Nell'ambito della nuova LDIPP ha ampio rilievo l'autonomia delle parti, specialmente

<sup>2</sup> *Sull'argomento, cfr. Suk, K.H., New Conflict of Laws Act of the Republic of Korea, in Journal of Korean Law, vol. 1, n. 2/2001, p. 197 ss.*





nella scelta del diritto nazionale applicabile al contratto. L'art. 25 della LDIPP prevede, infatti, che il contratto sia in principio governato dal diritto che le parti hanno scelto, espressamente o implicitamente, purché detto regime giuridico appaia ragionevole alla luce dei termini del contratto e di tutte le circostanze di fatto. Le parti possono anche stabilire l'applicazione di differenti diritti nazionali per diverse parti del contratto. La scelta del diritto applicabile non impedisce, tuttavia, l'applicazione di norme coreane inderogabili o di ordine pubblico.

Nel caso in cui le parti non abbiano determinato in alcun modo il diritto applicabile, si farà riferimento al diritto dell'ordinamento che presenta la connessione più stretta con il contratto (art. 26 LDIPP). In una serie di contratti tipici è la LDIPP stessa a stabilire, tramite apposita presunzione, qual è il paese che presenta il legame più stretto con il contratto:

- nei contratti di cessione occorre guardare al Paese nel quale il cedente abbia la sede o la residenza abituale;
- nei contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi, il diritto applicabile è quello nel quale ha sede o residenza la parte che eseguirà la prestazione del servizio;
- nei contratti aventi a oggetto la concessione del diritto di utilizzare un bene o un diritto, si applica la legge del luogo di residenza della parte che concede il diritto;
- nei contratti aventi a oggetto beni immobili, si applica la legge dello Stato nel quale l'immobile è sito.

La LDIPP prevede, infine, norme specifiche a protezione dei consumatori e dei lavoratori, per impedire che la loro tutela venga diminuita mediante la scelta di una legge meno protettiva.

## 4. Investimenti stranieri e controllo dei cambi

### 1. OPERAZIONI TRA SOGGETTI LOCALI "RESIDENTI" E "NON RESIDENTI"

La disciplina delle operazioni commerciali in valuta straniera è contenuta nel *Foreign Exchange Transaction Act* (FETA). Ai fini della disciplina contenuta nel FETA, sono considerati "residenti" tutte le persone fisiche che hanno il proprio domicilio ovvero la propria residenza nella Corea del Sud nonché le persone giuridiche che hanno la propria sede principale nel Paese. Tutti gli altri soggetti, persone fisiche ovvero persone giuridiche, sono considerati "non residenti". Le filiali locali sono considerate soggetti "residenti", anche se hanno il potere di rappresentare soggetti "non residenti". Attualmente, le operazioni ordinarie (*non-capital transactions*) tra soggetti residenti e soggetti non residenti sono regolate da un meccanismo che potremmo definire di silenzio assenso, in base al quale le operazioni in questione sono sempre permesse, salvo che siano previsti specifici divieti ovvero siano richieste particolari autorizzazioni preliminari da parte del MOSF (*Ministry of Strategy and Finance*), della Banca della Corea del Sud ovvero dalle banche che operano sul mercato dei cambi, secondo le disposizioni contenute nel FETA. Le operazioni straordinarie (*capital transactions*) richiedono invece di regola una autorizzazione preventiva, a seconda dei casi, da parte del MOSF, della Banca della Corea del Sud ovvero dalle banche che operano sul mercato dei cambi. Nella prassi, tali adempimenti sono comunque soggetti a procedure semplificate.



### 2. CONTROLLI SUGLI INVESTIMENTI

In virtù di quanto stabilito dal FETA, i soggetti stranieri ovvero non residenti che intendono vendere e/o acquistare titoli di investimento sono soggetti a particolari obblighi di comunicazione e, allo stesso tempo, sono tenuti ad aprire un conto corrente bancario e un conto titoli dedicati. Parimenti, è prescritto un obbligo di registrazione presso la *Financial Supervisory Commission*, le cui regole sono contenute nel *Capital Markets Act*.

Gli investimenti stranieri diretti sono invece soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dal FIPA. Per potersi registrare come *foreign invested company* e godere dei benefici previsti dal FIPA, l'investitore straniero deve presentare una relazione specificando i termini e le ragioni dell'investimento diretto a una delle banche delegate dal MKE (*Ministry of Knowledge and Economy*). Gli investimenti diretti stranieri (*foreign direct investments*, FDIs) sono definiti come acquisto di azioni esistenti e/o di nuova emissione di una società Coreana finalizzato alla partecipazione del controllo della società stessa (il che significa, di regola, possedere il 10% o più del capitale sociale) ovvero investimento finanziato da un prestito di durata superiore a cinque anni, da parte di una società controllante straniera a favore di una controllata coreana.

Quasi tutti i generi di affari sono aperti agli investimenti stranieri a eccezione di alcuni specifici settori previsti dal FIPA e dal *Capital Markets Act*. Gli investimenti soggetti a restrizioni riguardano i settori delle telecomunicazioni, delle società a partecipazione pubblica e il settore bancario. Le limitazioni consistono in restrizioni all'accesso agli investimenti ovvero in prescrizioni concernenti le soglie massime per gli investitori stranieri. Sono altresì soggetti a limitazioni tutti quegli investimenti che possono mettere a repentaglio la salute pubblica ovvero la sicurezza nazionale.

### 3. TRASFERIMENTO DI DENARO

I tassi di cambio in Corea sono determinati dal sistema dei singoli tassi di cambio fluttuanti, basato sulla media dei cambi registrati dal mercato. Il FETA può autorizzare il MOSF ad applicare le opportune e necessarie misure al trasferimento di valuta nel corso di particolari periodi di emergenza. Di regola, invece, non sussistono significative restrizioni sul trasferimento di denaro da e per la Corea. Il sistema può tuttavia richiedere l'obbligo di presentare alcune comunicazioni di conformità delle operazioni di investimento alle regole fissate dal FETA. In caso di trasferimento di denaro effettuato con modalità diverse da bonifici diretti attraverso banche straniere, come nel caso di pagamento da parte di terzi, l'investitore straniero può essere soggetto a ulteriori obblighi di comunicazione.

### 4. ISTITUZIONI FINANZIARIE

Le istituzioni finanziarie della Corea comprendono: 1) La Banca della Corea, che è la Banca Centrale del Paese; 2) gli istituti bancari, tra cui rientrano enti finanziari commerciali e banche specializzate; 3) istituzioni finanziarie diverse dalle banche, quali società di assicurazioni e società di cartolarizzazione. A oggi, la Corea conta sette banche commerciali nazionali, sei banche locali e trentotto filiali locali di banche straniere. Le banche commerciali hanno adottato un sistema a sportello multiplo, con reti di filiali su base nazionale o regionale. Le banche specializzate, al settembre 2011, sono cinque, ciascuna con funzioni specifiche, dedicate alle diverse aree dell'economia coreana: 1) la *Korea Development Bank* finanzia le industrie strategiche per lo sviluppo dell'economia nazionale; 2) la *Export – Import Bank of Korea* presta supporto finanziario per operazioni di import - export, per progetti di investimento stranieri e per lo sviluppo delle risorse naturali all'estero; 3) la *Industrial Bank of Korea* finanzia principalmente le imprese di piccole e medie





dimensioni (SMEs); la *National Agricultural Cooperative Federation* eroga prestiti per i settori agricolo, forestale e dell'allevamento; 5) la *National Federation of Fisheries Cooperatives* eroga prestiti per il settore della pesca.

Le istituzioni finanziarie diverse da quelle bancarie possono essere classificate in tre categorie: 1) istituti di credito non bancari, come *merchant banks*, fondi di investimento, società di risparmio e gestione del credito, casse cooperative di risparmio, casse di risparmio postali; 2) compagnie assicuratrici 3) società di negoziazione di titoli, regolate dal *Capital Markets Act*. Tra le istituzioni finanziarie non bancarie rientrano anche la *Korea Securities Finance Corporation*, le società che acquistano e vendono valuta e le società di cartolarizzazione. A differenza delle banche, le istituzioni finanziarie in questione non hanno limiti particolari per ciò che concerne la proprietà delle azioni e alcune di esse sono filiali di altre istituzioni finanziarie, quali banche e società di intermediazione finanziaria.

La Corea ha due mercati azionari regolamentati e, precisamente, il *Korean Stock Market* e il KOSDAQ, entrambi gestiti dal *Korea Exchange* (KRX). Il *Korean Stock Market* è il mercato azionario tradizionale, nel quale le azioni, i titoli in genere, i *futures* e le obbligazioni sono scambiate usando il *Korea Composite Stock Price Index* (KOSPI). Il KOSDAQ è invece un mercato azionario relativamente giovane e può essere assimilato al NASDAQ statunitense. Infine, la *Korea Financial Investment Association* gestisce un terzo mercato azionario, che ha a oggetto le azioni non quotate negli altri due mercati.

### 5. SOVVENZIONI, SUSSIDI E AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DI INVESTITORI STRANIERI

Il Governo Coreano ha creato un distretto industriale specifico per le società straniere che decidono di avviare investimenti in Corea del

Sud. Questi complessi consentono alle società straniere di essere operative in Corea del Sud. Il Paese è dotato di infrastrutture e servizi e si sta affermando come realtà emergente nel settore della *high tech*, dei *computer* e della *information technology* in generale. Attualmente, i distretti industriali dedicati agli investitori stranieri comprendono il complesso di Chun Ahn nella provincia di Choongchung del Sud (Choongchung Nam-Do), il complesso di Pyung-Dong a Kwang-Ju City e il complesso di Dae-Bul a Kwang-Yang City nella provincia di Chulla del Sud (Chulla Nam-Do). Vi è infine un complesso industriale locale (Hyun/Han San), peraltro non esclusivamente dedicato agli imprenditori stranieri.

Gli incentivi per gli imprenditori che usufruiscono dei complessi comprendono esenzioni ovvero riduzioni sui costi dei prestiti, sussidi di natura finanziaria per lo sviluppo industriale (beni strumentali) e per la gestione d'impresa (ristrutturazioni aziendali e spese per risanamenti e rinnovo degli impianti). Per potersi servire dei complessi industriali in questione, gli investitori stranieri devono depositare una richiesta specifica, un *business plan* e una copia delle richieste per gli investimenti stranieri.



## Scambi commerciali

A cura di Interprofessional Network e della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Ministero dello Sviluppo Economico

Di seguito si riporta un insieme di informazioni statistiche aggiornate riguardanti in particolar modo gli scambi commerciali tra Italia e Corea del Sud.

TABELLA 1 - INTERSCAMBIO COMMERCIALE DELLA COREA DEL SUD<sup>(1)</sup> E RELATIVE QUOTE DI MERCATO SU EXPORT E IMPORT MONDIALE

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-mar. 2010	Gen.-mar. 2011
<b>Export Corea del sud</b> (milioni di dollari US)	<b>163.143</b>	<b>194.695</b>	<b>254.363</b>	<b>285.484</b>	<b>326.329</b>	<b>373.737</b>	<b>426.763</b>	<b>373.207</b>	<b>471.071</b>	<b>102.106</b>	<b>132.594</b>
Variazione % rispetto al periodo precedente	8,0	19,3	30,6	12,2	14,3	14,5	14,2	-12,5	26,2	-	29,9
Quote Corea del sud su export mondiale	2,5	2,6	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	3,0	3,1	3,0	3,2
Posizione Corea del sud, in termini di export, nella graduatoria mondiale	12°	12°	12°	12°	11°	11°	12°	8°	7°	8°	7°
<b>Import Corea del sud</b> (milioni di dollari US)	<b>152.127</b>	<b>178.826</b>	<b>224.462</b>	<b>261.238</b>	<b>309.382</b>	<b>356.847</b>	<b>435.275</b>	<b>323.124</b>	<b>425.265</b>	<b>98.156</b>	<b>123.615</b>
Variazione % rispetto al periodo precedente	7,8	17,6	25,5	16,4	18,4	15,3	22,0	-25,8	31,6	-	25,9
Quote Corea del sud su import mondiale	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5	2,5	2,6	2,5	2,7	2,8	2,9
Posizione Corea del sud, in termini di import, nella graduatoria mondiale	14°	14°	13°	13°	13°	13°	11°	12°	11°	10°	9°
<b>Saldo Corea del sud</b> (milioni di dollari US)	<b>11.016</b>	<b>15.869</b>	<b>29.901</b>	<b>24.246</b>	<b>16.947</b>	<b>16.890</b>	<b>-8.512</b>	<b>50.083</b>	<b>45.806</b>	<b>3.950</b>	<b>8.979</b>

<sup>(1)</sup> Valori a prezzi correnti

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS ago. 2011

I dati sono soggetti a successive revisioni





FIGURA 1 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE QUOTE DI MERCATO MONDIALI DELLA COREA DEL SUD (VALORI IN PERCENTUALI)




TABELLA 2A - PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI DALLA COREA DEL SUD - ANNO 2010

PRODOTTO	milioni di dollari US	peso % su export totale Corea del	quota mondiale %	Principali mercati di destinazione del prodotto	
				Paesi	Quota %
1 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	37.906,8	8,1	10,5	1) Cina 2) Hong Kong	33,0 22,8
2 Navi passeggeri, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci	37.073,4	7,9	29,9	1) Liberia 2) Germania	12,8 11,4
3 Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, incl. gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa (escl. autoveicoli per il trasporto di 10 o più persone, incl. conduttore)	31.774,1	6,8	5,7	1) Stati Uniti 2) Australia	21,2 6,3
4 Dispositivi a cristalli liquidi (che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove); laser (escl. diodi laser); altri apparecchi e strumenti di ottica, n.n.a. nel capitolo 90	30.092,2	6,4	33,3	1) Cina 2) Messico	60,2 8,0
5 Oli di petrolio o di minerali bituminosi; preparazioni contenenti, in peso, >= 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, n.n.a. (escl. gli oli greggi)	30.078,0	6,4	4,8	1) Cina 2) Singapore	18,4 11,7

Fonte: ITC - International Trade Centre

Classificazione utilizzata: Nomenclatura combinata (SH4) - Sottocapitoli



TABELLA 2B - PRINCIPALI PRODOTTI IMPORTATI DALLA COREA DEL SUD - ANNO 2010

PRODOTTO	milioni di dollari US	peso % su import totale Corea del Sud	quota su import mondiale %	Principali mercati di provenienza del prodotto	
				Paesi	Quota %
1 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi	68.669,4	16,2	5,9	1) Arabia Saudita	33,2
				2) E.A.U.	12,8
2 Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	24.063,6	5,7	4,8	1) Taiwan	23,3
				2) Cina	18,8
3 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi	21.794,7	5,1	7,4	1) Qatar	27,2
				2) Indonesia	13,5
4 Oli di petrolio o di minerali bituminosi; preparazioni contenenti, in peso, >= 70% di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base, n.n.a. (escl. gli oli greggi)	17.327,8	4,1	2,8	1) India	17,7
				2) Arabia Saudita	14,1
5 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	12.857,8	3,0	10,8	1) Australia	42,4
				2) Indonesia	23,6

Fonte: ITC - International Trade Centre

Classificazione utilizzata: Nomenclatura combinata (SH4) - Sottocapitoli





TABELLA 3A - PRINCIPALI CLIENTI E FORNITORI DELLA COREA DEL SUD <sup>(2)</sup>. ANNO 2010

	Principali paesi di destinazione dell'export	milioni di \$ US	peso % su tot. Export	Principali paesi di provenienza dell'import	milioni di \$ US	peso % su tot. Import
	<b>MONDO</b>	<b>471.071</b>	<b>100,0</b>	<b>MONDO</b>	<b>425.265</b>	<b>100,0</b>
1	Cina	116.838	24,8	Cina	71.574	16,8
2	Stati Uniti	49.992	10,6	Giappone	64.296	15,1
3	Giappone	28.176	6,0	Stati Uniti	40.589	9,5
4	Hong Kong	25.294	5,4	Arabia Saudita	26.820	6,3
5	Singapore	15.244	3,2	Australia	20.456	4,8
6	India	11.435	2,4	Germania	14.305	3,4
7	Germania	10.702	2,3	Indonesia	13.986	3,3
8	Vietnam	9.652	2,0	Emirati Arabi Uniti	12.170	2,9
9	Indonesia	8.897	1,9	Qatar	11.916	2,8
10	Messico	8.846	1,9	Kuwait	10.850	2,6
11	Russia	7.760	1,6	Russia	9.899	2,3
12	Brasile	7.753	1,6	Malesia	9.531	2,2
13	Australia	6.642	1,4	Singapore	7.850	1,8
14	Thailandia	6.460	1,4	Iran	6.940	1,6
15	Malesia	6.115	1,3	India	5.674	1,3
16	Filippine	5.838	1,2	Brasile	4.712	1,1
17	Regno Unito	5.555	1,2	Iraq	4.428	1,0
18	Emirati Arabi Uniti	5.487	1,2	Canada	4.351	1,0
19	Liberia	5.402	1,1	Francia	4.289	1,0
20	Paesi Bassi	5.306	1,1	Cile	4.221	1,0

<sup>(2)</sup> Dati provvisori

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS ago. 2011



TABELLA 4A - ESPORTAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA A 27 NELLA COREA DEL SUD SUDDIVISE PER PAESE DI PROVENIENZA (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2011
<b>U.E. a 27</b>	<b>22.864</b>	<b>24.708</b>	<b>25.568</b>	<b>21.637</b>	<b>27.977</b>	<b>15.456</b>
Austria	575	623	667	566	719	499
Belgio	863	1.012	1.195	974	1.239	732
Bulgaria	30	27	33	21	94	43
Cipro	3	2	2	3	4	3
Repubblica Ceca	97	168	190	192	204	151
Germania	8.122	8.538	8.635	7.825	10.156	5.691
Danimarca	449	513	517	415	516	263
Estonia	19	19	11	19	21	8
Spagna	510	532	563	566	746	382
Finlandia	389	582	571	553	667	265
Francia	2.876	3.004	3.013	2.644	3.222	2.001
Regno Unito	2.486	2.559	3.019	2.265	2.501	1.188
Grecia	33	33	28	26	31	61
Ungheria	163	188	248	131	225	134
Irlanda	503	480	484	355	290	150
<b>Italia</b>	<b>2.205</b>	<b>2.527</b>	<b>2.593</b>	<b>2.173</b>	<b>2.513</b>	<b>1.341</b>
Lituania	8	6	7	5	20	8
Lussemburgo	46	37	39	27	23	12
Lettonia	9	13	13	9	10	9
Malta	12	16	39	26	32	10
Paesi Bassi	2.507	2.714	2.482	1.749	3.247	1.671
Polonia	178	211	212	177	210	129
Portogallo	38	49	47	38	47	24
Romania	22	43	100	144	216	88
Svezia	659	751	777	649	880	516
Slovenia	16	21	23	31	49	34
Slovacchia	44	40	61	54	93	45
<i>Composizione percentuale su totale export U.E. a 27</i>						
<i>Austria</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>2,6</i>	<i>3,2</i>
<i>Belgio</i>	<i>3,8</i>	<i>4,1</i>	<i>4,7</i>	<i>4,5</i>	<i>4,4</i>	<i>4,7</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>
<i>Cipro</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Repubblica Ceca</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,9</i>	<i>0,7</i>	<i>1,0</i>
<i>Germania</i>	<i>35,5</i>	<i>34,6</i>	<i>33,8</i>	<i>36,2</i>	<i>36,3</i>	<i>36,8</i>
<i>Danimarca</i>	<i>2,0</i>	<i>2,1</i>	<i>2,0</i>	<i>1,9</i>	<i>1,8</i>	<i>1,7</i>
<i>Estonia</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Spagna</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>2,6</i>	<i>2,7</i>	<i>2,5</i>
<i>Finlandia</i>	<i>1,7</i>	<i>2,4</i>	<i>2,2</i>	<i>2,6</i>	<i>2,4</i>	<i>1,7</i>
<i>Francia</i>	<i>12,6</i>	<i>12,2</i>	<i>11,8</i>	<i>12,2</i>	<i>11,5</i>	<i>12,9</i>
<i>Regno Unito</i>	<i>10,9</i>	<i>10,4</i>	<i>11,8</i>	<i>10,5</i>	<i>8,9</i>	<i>7,7</i>
<i>Grecia</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,4</i>
<i>Ungheria</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>	<i>1,0</i>	<i>0,6</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>
<i>Irlanda</i>	<i>2,2</i>	<i>1,9</i>	<i>1,9</i>	<i>1,6</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>
<b><i>Italia</i></b>	<b><i>9,6</i></b>	<b><i>10,2</i></b>	<b><i>10,1</i></b>	<b><i>10,0</i></b>	<b><i>9,0</i></b>	<b><i>8,7</i></b>
<i>Lituania</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Lussemburgo</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Lettonia</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,1</i>
<i>Malta</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>
<i>Paesi Bassi</i>	<i>11,0</i>	<i>11,0</i>	<i>9,7</i>	<i>8,1</i>	<i>11,6</i>	<i>10,8</i>
<i>Polonia</i>	<i>0,8</i>	<i>0,9</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,8</i>
<i>Portogallo</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Romania</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,8</i>	<i>0,6</i>
<i>Svezia</i>	<i>2,9</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,0</i>	<i>3,1</i>	<i>3,3</i>
<i>Slovenia</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>
<i>Slovacchia</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori





TABELLA 4B - IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA A 27 DALLA COREA DEL SUD SUDDIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2011
<b>U.E. a 27</b>	<b>40.814</b>	<b>41.338</b>	<b>39.572</b>	<b>32.298</b>	<b>38.700</b>	<b>18.073</b>
Austria	536	643	596	669	855	303
Belgio	1.806	2.392	2.440	1.643	1.415	673
Bulgaria	156	76	74	49	75	57
Cipro	38	42	53	29	43	13
Repubblica Ceca	306	507	556	610	979	537
Germania	10.310	9.566	8.002	6.402	9.808	4.370
Danimarca	570	409	312	367	349	135
Estonia	35	44	30	17	16	12
Spagna	3.667	3.339	2.512	1.675	1.534	773
Finlandia	435	639	1.359	362	315	233
Francia	3.073	2.710	2.517	2.194	2.024	1.160
Regno Unito	4.453	4.067	4.057	2.735	2.561	1.237
Grecia	2.124	1.886	1.443	2.506	1.837	632
Ungheria	1.154	1.511	1.311	1.469	1.896	698
Irlanda	283	348	260	198	165	115
<b>Italia</b>	<b>3.715</b>	<b>3.193</b>	<b>3.040</b>	<b>2.159</b>	<b>2.986</b>	<b>1.976</b>
Lituania	52	42	58	25	52	15
Lussemburgo	12	5	5	4	5	3
Lettonia	46	54	50	26	24	16
Malta	31	50	54	40	81	32
Paesi Bassi	3.375	3.186	2.893	2.300	2.630	1.244
Polonia	1.369	2.013	2.788	2.623	2.693	1.121
Portogallo	305	286	324	278	247	117
Romania	605	606	523	360	402	237
Svezia	1.000	893	906	749	1.659	464
Slovenia	128	754	817	447	557	409
Slovacchia	1.230	2.080	2.592	2.361	3.490	1.490
<i>Composizione percentuale su totale import U.E. a 27</i>						
Austria	1,3	1,6	1,5	2,1	2,2	1,7
Belgio	4,4	5,8	6,2	5,1	3,7	3,7
Bulgaria	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Cipro	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Repubblica Ceca	0,8	1,2	1,4	1,9	2,5	3,0
Germania	25,3	23,1	20,2	19,8	25,3	24,2
Danimarca	1,4	1,0	0,8	1,1	0,9	0,7
Estonia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1
Spagna	9,0	8,1	6,3	5,2	4,0	4,3
Finlandia	1,1	1,5	3,4	1,1	0,8	1,3
Francia	7,5	6,6	6,4	6,8	5,2	6,4
Regno Unito	10,9	9,8	10,3	8,5	6,6	6,8
Grecia	5,2	4,6	3,6	7,8	4,7	3,5
Ungheria	2,8	3,7	3,3	4,5	4,9	3,9
Irlanda	0,7	0,8	0,7	0,6	0,4	0,6
<b>Italia</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>7,7</b>	<b>10,9</b>
Lituania	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lussemburgo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lettonia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Paesi Bassi	8,3	7,7	7,3	7,1	6,8	6,9
Polonia	3,4	4,9	7,0	8,1	7,0	6,2
Portogallo	0,7	0,7	0,8	0,9	0,6	0,6
Romania	1,5	1,5	1,3	1,1	1,0	1,3
Svezia	2,5	2,2	2,3	2,3	4,3	2,6
Slovenia	0,3	1,8	2,1	1,4	1,4	2,3
Slovacchia	3,0	5,0	6,6	7,3	9,0	8,2

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori



## Dossier Corea del Sud L'IMPRESA VERSO I MERCATI INTERNAZIONALI

TABELLA 4C - INTERSCAMBIO COMPLESSIVO DELL'UNIONE EUROPEA A 27 CON LA COREA DEL SUD SUDDIVISO PER PAESE (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2011
<b>U.E. a 27</b>	<b>63.678</b>	<b>66.047</b>	<b>65.140</b>	<b>53.935</b>	<b>66.677</b>	<b>33.529</b>
Austria	1.110	1.266	1.262	1.235	1.574	802
Belgio	2.669	3.404	3.635	2.617	2.655	1.405
Bulgaria	186	103	106	71	169	99
Cipro	41	44	55	32	47	16
Repubblica Ceca	403	674	747	801	1.183	688
Germania	18.432	18.104	16.638	14.227	19.964	10.061
Danimarca	1.019	922	828	783	865	398
Estonia	54	63	41	36	37	21
Spagna	4.177	3.871	3.076	2.242	2.280	1.155
Finlandia	824	1.221	1.930	915	983	498
Francia	5.949	5.715	5.530	4.838	5.246	3.161
Regno Unito	6.938	6.626	7.076	5.000	5.061	2.425
Grecia	2.158	1.919	1.472	2.532	1.868	693
Ungheria	1.317	1.700	1.559	1.600	2.121	832
Irlanda	786	828	744	553	456	265
<b>Italia</b>	<b>5.920</b>	<b>5.721</b>	<b>5.633</b>	<b>4.333</b>	<b>5.500</b>	<b>3.317</b>
Lituania	61	48	65	30	72	22
Lussemburgo	58	41	44	31	28	15
Lettonia	55	68	63	36	34	25
Malta	44	66	93	67	114	42
Paesi Bassi	5.882	5.899	5.375	4.049	5.877	2.916
Polonia	1.548	2.224	3.000	2.800	2.904	1.250
Portogallo	343	334	371	316	294	141
Romania	627	649	623	504	618	325
Svezia	1.659	1.644	1.683	1.398	2.539	980
Slovenia	144	775	840	478	607	443
Slovacchia	1.274	2.120	2.653	2.414	3.583	1.535
<i>Composizione percentuale su totale interscambio U.E. a 27</i>						
Austria	1,7	1,9	1,9	2,3	2,4	2,4
Belgio	4,2	5,2	5,6	4,9	4,0	4,2
Bulgaria	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,3
Cipro	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
Repubblica Ceca	0,6	1,0	1,1	1,5	1,8	2,1
Germania	28,9	27,4	25,5	26,4	29,9	30,0
Danimarca	1,6	1,4	1,3	1,5	1,3	1,2
Estonia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Spagna	6,6	5,9	4,7	4,2	3,4	3,4
Finlandia	1,3	1,8	3,0	1,7	1,5	1,5
Francia	9,3	8,7	8,5	9,0	7,9	9,4
Regno Unito	10,9	10,0	10,9	9,3	7,6	7,2
Grecia	3,4	2,9	2,3	4,7	2,8	2,1
Ungheria	2,1	2,6	2,4	3,0	3,2	2,5
Irlanda	1,2	1,3	1,1	1,0	0,7	0,8
<b>Italia</b>	<b>9,3</b>	<b>8,7</b>	<b>8,6</b>	<b>8,0</b>	<b>8,2</b>	<b>9,9</b>
Lituania	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Lussemburgo	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Lettonia	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Malta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Paesi Bassi	9,2	8,9	8,3	7,5	8,8	8,7
Polonia	2,4	3,4	4,6	5,2	4,4	3,7
Portogallo	0,5	0,5	0,6	0,6	0,4	0,4
Romania	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0
Svezia	2,6	2,5	2,6	2,6	3,8	2,9
Slovenia	0,2	1,2	1,3	0,9	0,9	1,3
Slovacchia	2,0	3,2	4,1	4,5	5,4	4,6

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori





TABELLA 4D - SALDI COMMERCIALI DELL'UNIONE EUROPEA A 27 CON LA COREA DEL SUD SUDDIVISI PER PAESE (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2011
<b>U.E. a 27</b>	<b>-17.950</b>	<b>-16.630</b>	<b>-14.004</b>	<b>-10.662</b>	<b>-10.723</b>	<b>-2.617</b>
Austria	39	-20	71	-104	-137	196
Belgio	-943	-1.381	-1.246	-669	-176	59
Bulgaria	-127	-49	-41	-28	19	-14
Cipro	-36	-39	-51	-25	-39	-10
Repubblica Ceca	-210	-339	-366	-418	-775	-386
Germania	-2.188	-1.028	633	1.423	348	1.320
Danimarca	-121	104	205	48	167	128
Estonia	-15	-25	-19	1	5	-4
Spagna	-3.157	-2.807	-1.949	-1.109	-788	-392
Finlandia	-46	-57	-788	191	352	33
Francia	-197	294	495	450	1.198	840
Regno Unito	-1.967	-1.507	-1.037	-470	-60	-49
Grecia	-2.091	-1.853	-1.415	-2.480	-1.805	-571
Ungheria	-991	-1.323	-1.062	-1.338	-1.671	-564
Irlanda	220	132	224	156	125	35
<b>Italia</b>	<b>-1.510</b>	<b>-666</b>	<b>-446</b>	<b>14</b>	<b>-473</b>	<b>-636</b>
Lituania	-44	-36	-51	-19	-32	-7
Lussemburgo	34	32	34	23	17	9
Lettonia	-37	-41	-37	-17	-15	-8
Malta	-19	-33	-15	-14	-49	-22
Paesi Bassi	-867	-472	-411	-550	618	427
Polonia	-1.191	-1.802	-2.576	-2.446	-2.483	-991
Portogallo	-267	-237	-277	-240	-200	-93
Romania	-582	-562	-423	-216	-187	-148
Svezia	-341	-142	-129	-100	-778	53
Slovenia	-111	-733	-795	-417	-508	-375
Slovacchia	-1.185	-2.040	-2.531	-2.307	-3.398	-1.445

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori

TABELLA 4E - POSIZIONE OCCUPATA DALLA COREA DEL SUD NELLA GRADUATORIA DEI PAESI CLIENTI E FORNITORI DELL'U.E. A 27

	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2011
Posizione Corea del sud come <b>cliente</b>	11°	11°	12°	12°	10°	10°
Posizione Corea del sud come <b>fornitore</b>	8°	8°	8°	8°	8°	10°

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori



TABELLA 5A - INTERSCAMBIO COMMERCIALE <sup>(3)</sup> DELL'ITALIA CON LA COREA DEL SUD (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2010	Gen.-giu. 2011
<b>Export Italia</b>	<b>2.035</b>	<b>2.178</b>	<b>2.034</b>	<b>1.856</b>	<b>2.047</b>	<b>2.205</b>	<b>2.527</b>	<b>2.593</b>	<b>2.173</b>	<b>2.513</b>	<b>1.242</b>	<b>1.341</b>
% su export totale Italia	0,75	0,81	0,77	0,65	0,68	0,66	0,69	0,70	0,75	0,74	0,76	0,71
Variazione % rispetto al periodo precedente	11,2	7,0	-6,6	-8,7	10,3	7,7	14,6	2,6	-16,2	15,6	-	8,0
<b>Import Italia</b>	<b>2.360</b>	<b>2.414</b>	<b>2.574</b>	<b>3.189</b>	<b>3.941</b>	<b>3.715</b>	<b>3.193</b>	<b>3.040</b>	<b>2.159</b>	<b>2.986</b>	<b>1.331</b>	<b>1.976</b>
% su import totale Italia	0,89	0,92	0,98	1,12	1,27	1,05	0,86	0,80	0,73	0,81	0,75	0,94
Variazione % rispetto al periodo precedente	4,9	2,3	6,6	23,9	23,6	-5,7	-14,1	-4,8	-29,0	38,3	-	48,5
<b>Interscambio totale</b>	<b>4.395</b>	<b>4.592</b>	<b>4.608</b>	<b>5.046</b>	<b>5.988</b>	<b>5.920</b>	<b>5.721</b>	<b>5.633</b>	<b>4.333</b>	<b>5.500</b>	<b>2.572</b>	<b>3.317</b>
% su interscambio totale Italia	0,82	0,87	0,87	0,89	0,98	0,86	0,78	0,75	0,74	0,78	0,76	0,83
Variazione % rispetto al periodo precedente	7,7	4,5	0,3	9,5	18,7	-1,1	-3,4	-1,5	-23,1	26,9	-	28,9
<b>Saldi</b>	<b>-325</b>	<b>-236</b>	<b>-540</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.894</b>	<b>-1.510</b>	<b>-666</b>	<b>-446</b>	<b>14</b>	<b>-473</b>	<b>-89</b>	<b>-636</b>
Saldi normalizzati <sup>(4)</sup>	-7,4	-5,1	-11,7	-26,4	-31,6	-25,5	-11,6	-7,9	0,3	-8,6	-3,5	-19,2

<sup>(3)</sup> I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori

<sup>(4)</sup> Il saldo normalizzato è il rapporto percentuale tra il saldo e la somma delle esportazioni e delle importazioni

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat





FIGURA 2 - RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE ITALIA - COREA DEL SUD (VALORI IN MILIONI DI EURO)




TABELLA 5B - POSIZIONE OCCUPATA DALLA COREA DEL SUD NELLA GRADUATORIA DEI PAESI CLIENTI E FORNITORI DELL'ITALIA

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Gen.-giu. 2010	Gen.-giu. 2011
Posizione Corea del sud come <b>cliente</b>	27°	24°	26°	30°	31°	32°	33°	36°	33°	33°	31°	31°
Posizione Corea del sud come <b>fornitore</b>	19°	19°	20°	20°	20°	22°	26°	29°	28°	28°	27°	24°

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat



TABELLA 5C - ESPORTAZIONI DELL'ITALIA NELLA COREA DEL SUD SUDDIVISE PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2009	% su export totale nella Corea del sud	2010	% su export totale nella Corea del sud	Gen.- giu. 2010	% su export totale nella Corea del sud	Gen.- giu. 2011	% su export totale nella Corea del sud
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia	2,9	0,1	3,4	0,1	1,8	0,1	9,1	0,7
AA02-Prodotti della silvicoltura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BB05-Carbone (esclusa torba)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BB07-Minerali metalliferi	0,1	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,6	0,0
BB08-Altri minerali da cave e miniere	1,3	0,1	1,9	0,1	1,0	0,1	0,7	0,1
CA10-Prodotti alimentari	67,3	3,1	74,3	3,0	33,7	2,7	40,4	3,0
CA11-Bevande	13,5	0,6	14,0	0,6	7,0	0,6	9,4	0,7
CA12-Tabacco	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
CB13-Prodotti tessili	63,6	2,9	83,1	3,3	35,8	2,9	47,2	3,5
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	139,1	6,4	172,6	6,9	68,6	5,5	83,6	6,2
<b>CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili</b>	<b>205,9</b>	<b>9,5</b>	<b>262,2</b>	<b>10,4</b>	<b>118,3</b>	<b>9,5</b>	<b>162,6</b>	<b>12,1</b>
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	5,7	0,3	8,4	0,3	4,5	0,4	3,2	0,2
CC17-Carta e prodotti di carta	13,6	0,6	16,8	0,7	8,2	0,7	11,0	0,8
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	13,0	0,6	44,4	1,8	29,5	2,4	17,8	1,3
<b>CE20-Prodotti chimici</b>	<b>151,4</b>	<b>7,0</b>	<b>185,6</b>	<b>7,4</b>	<b>89,9</b>	<b>7,2</b>	<b>94,8</b>	<b>7,1</b>
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	179,1	8,2	212,4	8,5	100,7	8,1	87,6	6,5
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche	27,2	1,3	39,2	1,6	19,2	1,5	19,1	1,4





CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	64,6	3,0	53,6	2,1	29,9	2,4	23,1	1,7
CH24-Prodotti della metallurgia	103,6	4,8	123,9	4,9	56,3	4,5	58,4	4,4
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	35,1	1,6	49,2	2,0	27,2	2,2	27,2	2,0
CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi	83,5	3,8	90,3	3,6	40,9	3,3	37,6	2,8
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	94,7	4,4	127,7	5,1	72,4	5,8	49,0	3,7
<b>CK28-Macchinari e apparecchiature nca</b>	<b>610,6</b>	<b>28,1</b>	<b>682,7</b>	<b>27,2</b>	<b>355,7</b>	<b>28,6</b>	<b>410,6</b>	<b>30,6</b>
CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	59,0	2,7	72,2	2,9	30,6	2,5	42,8	3,2
CL30-Altri mezzi di trasporto	116,3	5,4	37,4	1,5	19,4	1,6	9,3	0,7
CM31-Mobili	50,0	2,3	67,4	2,7	37,7	3,0	31,9	2,4
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	63,3	2,9	83,5	3,3	48,6	3,9	49,0	3,7
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali	4,4	0,2	3,5	0,1	2,9	0,2	12,8	1,0
JA58-Prodotti delle attività editoriali	2,6	0,1	2,2	0,1	1,0	0,1	1,4	0,1
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore	0,1	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento	1,8	0,1	0,6	0,0	0,4	0,0	0,1	0,0
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

*I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori*

*Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre - Divisioni*

*Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat*





TABELLA 5D - IMPORTAZIONI IN ITALIA DALLA COREA DEL SUD SUDDIVISE PER SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2009	% su import totale dalla Corea del sud	2010	% su import totale dalla Corea del sud	Gen. - giu. 2010	% su import totale dalla Corea del sud	Gen. - giu. 2011	% su import totale dalla Corea del sud
AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia	0,5	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
AA02-Prodotti della silvicoltura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AA03-Prodotti della pesca e dell'acquacoltura	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
BB05-Carbone (esclusa torba)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BB08-Altri minerali da cave e miniere	0,3	0,0	0,5	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0
CA10-Prodotti alimentari	19,1	0,9	29,5	1,0	12,0	0,9	10,3	0,5
CA11-Bevande	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
CB13-Prodotti tessili	63,6	2,9	78,3	2,6	40,0	3,0	46,6	2,4
CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)	3,9	0,2	5,9	0,2	2,7	0,2	2,9	0,1
CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili	4,4	0,2	9,0	0,3	3,7	0,3	6,1	0,3
CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CC17-Carta e prodotti di carta	16,0	0,7	20,5	0,7	12,7	1,0	11,6	0,6
CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	99,1	4,6	119,7	4,0	55,2	4,2	122,7	6,2
CE20-Prodotti chimici	199,8	9,3	246,8	8,3	117,0	8,8	143,3	7,3
CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici	34,5	1,6	36,6	1,2	23,0	1,7	21,7	1,1
CG22-Articoli in gomma e materie plastiche	86,0	4,0	122,6	4,1	57,6	4,3	63,3	3,2
CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	15,5	0,7	25,2	0,8	13,4	1,0	11,7	0,6





<b>CH24-Prodotti della metallurgia</b>	<b>302,2</b>	<b>14,0</b>	<b>384,1</b>	<b>12,9</b>	<b>214,5</b>	<b>16,1</b>	<b>300,4</b>	<b>15,2</b>
CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	65,7	3,0	69,9	2,3	31,6	2,4	45,8	2,3
<b>CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi</b>	<b>401,1</b>	<b>18,6</b>	<b>554,2</b>	<b>18,6</b>	<b>212,2</b>	<b>16,0</b>	<b>277,5</b>	<b>14,0</b>
CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche	82,7	3,8	107,9	3,6	51,2	3,9	61,9	3,1
CK28-Macchinari e apparecchiature nca	154,3	7,1	160,8	5,4	82,3	6,2	99,6	5,0
<b>CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi</b>	<b>423,6</b>	<b>19,6</b>	<b>333,1</b>	<b>11,2</b>	<b>228,1</b>	<b>17,1</b>	<b>260,6</b>	<b>13,2</b>
<b>CL30-Altri mezzi di trasporto</b>	<b>145,8</b>	<b>6,8</b>	<b>634,1</b>	<b>21,2</b>	<b>147,2</b>	<b>11,1</b>	<b>453,5</b>	<b>22,9</b>
CM31-Mobili	0,5	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0
CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere	34,4	1,6	41,0	1,4	22,9	1,7	22,0	1,1
EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell'attività di recupero dei materiali	0,2	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0
JA58-Prodotti delle attività editoriali	2,9	0,1	2,6	0,1	1,3	0,1	1,4	0,1
JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore	0,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d'intrattenimento	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie	2,8	0,1	1,2	0,0	0,5	0,0	11,9	0,6

*I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori*

*Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre - Divisioni*

*Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat*





TABELLA 5E - ESPORTAZIONI DELL'ITALIA NELLA COREA DEL SUD SUDDIVISE PER REGIONE DI PROVENIENZA (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2009	% su export totale nella Corea del sud	2010	% su export totale nella Corea del sud	Gen.- giu. 2010	% su export totale nella Corea del sud	Gen.- giu. 2011	% su export totale nella Corea del sud
<b>ITALIA NORD OCCIDENTALE</b>	<b>1.053</b>	<b>48,4</b>	<b>1.233</b>	<b>49,0</b>	<b>632</b>	<b>50,9</b>	<b>593</b>	<b>44,2</b>
Piemonte	173	8,0	231	9,2	108	8,7	126	9,4
Valle d'Aosta	7	0,3	11	0,4	5	0,4	6	0,5
Lombardia	852	39,2	964	38,3	506	40,8	445	33,2
Liguria	21	1,0	28	1,1	13	1,0	15	1,2
<b>ITALIA NORD ORIENTALE</b>	<b>560</b>	<b>25,8</b>	<b>660</b>	<b>26,3</b>	<b>328</b>	<b>26,4</b>	<b>437</b>	<b>32,6</b>
Trentino Alto Adige	20	0,9	32	1,3	15	1,2	17	1,2
Veneto	195	9,0	247	9,8	115	9,3	155	11,6
Friuli Venezia Giulia	119	5,5	78	3,1	50	4,1	57	4,3
Emilia Romagna	226	10,4	303	12,1	148	11,9	208	15,5
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>435</b>	<b>20,0</b>	<b>442</b>	<b>17,6</b>	<b>184</b>	<b>14,9</b>	<b>239</b>	<b>17,8</b>
Toscana	207	9,5	243	9,7	91	7,3	148	11,0
Umbria	14	0,6	15	0,6	8	0,6	8	0,6
Marche	26	1,2	36	1,4	16	1,3	19	1,4
Lazio	189	8,7	148	5,9	70	5,6	64	4,8
<b>MEZZOGIORNO</b>	<b>124</b>	<b>5,7</b>	<b>177</b>	<b>7,1</b>	<b>97</b>	<b>7,8</b>	<b>71</b>	<b>5,3</b>
Abruzzo	21	1,0	21	0,8	11	0,8	15	1,1
Molise	3	0,1	3	0,1	2	0,1	2	0,1
Campania	50	2,3	53	2,1	23	1,8	25	1,9
Puglia	27	1,2	41	1,6	25	2,0	16	1,2
Basilicata	2	0,1	3	0,1	1	0,1	2	0,1
Calabria	1	0,1	3	0,1	1	0,1	1	0,1
Sicilia	15	0,7	48	1,9	31	2,5	5	0,4
Sardegna	5	0,2	4	0,2	3	0,2	4	0,3
<b>Diverse o non specificate</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat





TABELLA 5F - IMPORTAZIONI IN ITALIA DALLA COREA DEL SUD SUDDIVISE PER REGIONE DI DESTINAZIONE (VALORI IN MILIONI DI EURO)

	2009	% su import totale dalla Corea del sud	2010	% su import totale dalla Corea del sud	Gen.-giu. 2010	% su import totale dalla Corea del sud	Gen.-giu. 2011	% su import totale dalla Corea del sud
<b>ITALIA NORD OCCIDENTALE</b>	<b>1.151</b>	<b>53,3</b>	<b>1.453</b>	<b>48,6</b>	<b>731</b>	<b>54,9</b>	<b>892</b>	<b>45,1</b>
Piemonte	106	4,9	153	5,1	69	5,2	109	5,5
Valle d'Aosta	3	0,1	1	0,0	1	0,0	1	0,1
Lombardia	939	43,5	1.146	38,4	568	42,7	645	32,6
Liguria	103	4,8	153	5,1	93	7,0	137	6,9
<b>ITALIA NORD ORIENTALE</b>	<b>379</b>	<b>17,5</b>	<b>463</b>	<b>15,5</b>	<b>238</b>	<b>17,9</b>	<b>319</b>	<b>16,1</b>
Trentino Alto Adige	6	0,3	9	0,3	5	0,4	5	0,2
Veneto	120	5,5	140	4,7	69	5,2	123	6,2
Friuli Venezia Giulia	54	2,5	54	1,8	29	2,2	33	1,7
Emilia Romagna	200	9,3	261	8,7	135	10,1	158	8,0
<b>ITALIA CENTRALE</b>	<b>431</b>	<b>20,0</b>	<b>363</b>	<b>12,1</b>	<b>219</b>	<b>16,5</b>	<b>458</b>	<b>23,2</b>
Toscana	55	2,5	78	2,6	37	2,8	111	5,6
Umbria	3	0,1	2	0,1	1	0,1	3	0,2
Marche	23	1,1	18	0,6	5	0,4	8	0,4
Lazio	350	16,2	265	8,9	175	13,2	335	17,0
<b>MEZZOGIORNO</b>	<b>197</b>	<b>9,1</b>	<b>707</b>	<b>23,7</b>	<b>143</b>	<b>10,7</b>	<b>297</b>	<b>15,0</b>
Abruzzo	10	0,5	21	0,7	7	0,5	9	0,5
Molise	1	0,1	1	0,0	1	0,1	0	0,0
Campania	151	7,0	188	6,3	52	3,9	101	5,1
Puglia	20	0,9	24	0,8	10	0,7	11	0,6
Basilicata	0	0,0	1	0,0	0	0,0	1	0,1
Calabria	4	0,2	4	0,1	1	0,1	2	0,1
Sicilia	10	0,5	457	15,3	68	5,1	168	8,5
Sardegna	2	0,1	9	0,3	3	0,2	4	0,2
<b>Diverse o non specificate</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>11</b>	<b>0,6</b>

I dati del 2010 e del 2011 sono provvisori

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat





# Capitolo Sesto

06

A cura della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi  
Divisione X - Ufficio Asia ed Oceania

## IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

1	L'attività promozionale del MISE
2	Gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

### 1. L'attività promozionale del MISE

L'obiettivo dell'attività di promozione del Ministero dello Sviluppo Economico sui mercati esteri è quello di accrescere il grado di internazionalizzazione del nostro sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Le PMI sono non soltanto il principale destinatario dell'azione di promozione, ma anche i protagonisti assoluti cui spettano decisioni economiche e le scelte operative che la strategia pubblica ha il compito di individuare e facilitare, sviluppando un circolo virtuoso tra politiche pubbliche, risorse finanziarie, attività degli Enti. L'esiguità delle risorse finanziarie, sempre limitate rispetto agli obiettivi, impone a tutti i soggetti preposti a facilitare l'internazionalizzazione economica e produttiva l'obbligo di fare sistema, di evitare duplicazioni e di produrre sinergie positive.

In base a questa esigenza di coordinamento, il Ministero dello Sviluppo Economico, insieme al Ministero degli Affari Esteri, opera il necessario

collegamento con i vari Soggetti italiani attivi nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese (Regioni, Associazioni di categoria, Camere di Commercio italiane all'estero, Unioncamere, Associazione bancaria italiana).

Com'è noto, con legge n. 111 del 15 luglio 2011 è stato soppresso l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE), le cui funzioni, risorse finanziarie e strumentali, sono state trasferite al Ministero dello Sviluppo Economico, il quale entro il 31 dicembre 2011 verrà conseguentemente riorganizzato.

I poteri di indirizzo e vigilanza in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero degli affari esteri, attraverso linee guida per l'utilizzo delle relative risorse, sono assunte da una cabina di regia, co-presieduta dai Ministri degli affari esteri e dello sviluppo economico e composta, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze da un rappresentante, rispettivamente, di Unioncamere, della Confederazione generale dell'industria italiana e della Associazione bancaria italiana.

Nel quadro complessivo dell'attività promozionale, in base a una strategia volta a sostenere e a rafforzare il Sistema Italia inteso come sintesi economica e culturale del Paese, che comprende la creatività, la progettualità, le



competenze e le specializzazioni delle imprese, si esplica un'attività promozionale straordinaria, il cui quadro di riferimento è la promozione dell'immagine dell'Italia nella sua più complessa dimensione economica, storica, artistica, di tradizione.

Proprio in quest'ottica, una delle caratteristiche peculiari dei progetti realizzati con fondi di promozione straordinaria consiste nel realizzare azioni di promozione cosiddetta "integrata", plurisettoriale e generalmente evocativa del made in Italy come uno stile di vita, che trascende l'insieme dei singoli settori.

I programmi straordinari sono stati impostati sulla base di valutazioni di priorità geo-economiche, individuando i mercati che a medio termine presenteranno un andamento più dinamico e un accentuato tasso di crescita. A differenza delle azioni promozionali ordinarie, che prevedono ritorni a breve termine, la programmazione straordinaria si sviluppa in un'ottica strategica e di sistema con previsione di risultati a medio e lungo termine e un intervento finanziario prevalentemente pubblico, del MISE. I progetti prevedono un sistema di iniziative incentrate sui settori di eccellenza del Made in Italy e sui comparti nei quali l'Italia possiede rilevanti margini di capacità competitiva e interessanti prospettive di inserimento nei diversi mercati.

In particolare, il Programma Promozionale Straordinario ha consentito la previsione e realizzazione di azioni promozionali in settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico, quali bio-nanotecnologie, energie rinnovabili, tecnologie nel campo della protezione ambientale, design e progettazione, restauro e recupero urbano.

### LE MISSIONI DI SISTEMA

La predisposizione delle strategie mirate per paesi e settori, è preceduta da una attività di analisi e studio, volta a individuare le aree nelle quali investire le risorse pubbliche di promozione, che si realizza con l'organizzazione

di missioni, uno dei core business del Ministero. Le missioni di sistema nascono dall'esigenza di sviluppare una promozione integrata delle imprese nei mercati esteri, attraverso la collaborazione e il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero degli Affari Esteri, Unioncamere, Abi, Confindustria. Esse rappresentano una nuova modalità di cooperazione, volta a rafforzare l'immagine del Sistema Italia all'estero, attraverso la partecipazione congiunta dei principali attori preposti all'internazionalizzazione.

Per strutturare e organizzare in maniera coordinata gli interventi di internazionalizzazione, la scelta dei Paesi in cui effettuare le missioni di sistema avviene nell'ambito della citata Cabina di Regia. In tale sede, viene fatta una valutazione e selezione delle aree geografiche in cui realizzare gli interventi promozionali sulla base di criteri legati alla dinamicità dei mercati, alle prospettive di sviluppo e alle potenzialità di crescita. Successivamente alla fase di individuazione dei Paesi, vengono definiti i settori economico-commerciali degli interventi, considerando le opportunità di collaborazione bilaterale e i rispettivi trend di crescita.

Negli anni le missioni di sistema hanno acquisito uno specifico format: al Forum di carattere istituzionale a cui partecipano le Autorità, segue quello economico dedicato all'analisi e promozione di specifici ambiti settoriali. Infine, con l'obiettivo di sviluppare una collaborazione mirata tra le imprese, vengono organizzati incontri BtoB, attraverso cui vengono favorite proficue occasioni di nuovo business.

Le missioni di sistema svolgono un ruolo molto importante per promuovere le imprese italiane sui mercati internazionali, in quanto permettono di allacciare nuove relazioni economico-imprenditoriali, anche grazie alla presenza e al diretto coinvolgimento e supporto delle Istituzioni dei Paesi promotori e ospitanti.

Negli ultimi anni le missioni di sistema sono state organizzate, con una media di due all'anno, in numerosi Paesi appartenenti a tutti





i continenti: dall'Africa, all'Asia, dall'Europa alle Americhe. Nel 2009 sono state realizzate due Missioni di Sistema, in Russia (5 - 9 aprile) e in India (14 - 16 dicembre). Nel 2010 si sono svolte la Missione di Sistema in Cina (30 maggio - 5 giugno) e quella nei Paesi del Golfo (5 - 11 novembre 2010).

### L'ATTIVITÀ PROMOZIONALE IN COREA DEL SUD

Il mercato coreano mostra tradizionalmente un grande interesse per il "Made in Italy" e, pertanto, sussistono interessanti prospettive di crescita per i nostri prodotti, specie se le iniziative di penetrazione commerciale vengano supportate da adeguate iniziative promozionali. In un'ottica di sostegno e di promozione del tessuto produttivo italiano, il MISE, in collaborazione con l'ICE ha favorito, nel corso degli ultimi due anni, la partecipazione delle imprese nazionali ad alcune manifestazioni sportive in Corea, tutte iniziative idonee ad ampliare l'eco e la diffusione delle eccellenze del Made in Italy, in particolare nel settore dell'agro-alimentare, dei beni di consumo di lusso e della conoscenza del patrimonio artistico italiano (*Seoul International Wines and Spirits Expo 2010; Seoul Food and Hotel 2010; Workshop Gioielleria; Unesco Italia 2011*, per la promozione del nostro turismo culturale).

Il 1 luglio 2011 è entrato in vigore l'accordo di libero scambio (FTA) tra l'Unione Europea e la Corea del Sud, primo accordo siglato dalla U.E. con un paese asiatico e che fungerà certamente da "apripista" per accordi bilaterali con altri paesi dell'area. Tale accordo ha eliminato, già da subito, per entrambe le parti numerose tariffe alla importazione su molti prodotti ed ancor di più eliminerà, nel prossimo quinquennio, il 98 % dei dazi di importazione e di altre barriere al commercio per i prodotti finiti, per quelli agricoli e per i servizi (con la previsione di una salvaguardia da parte UE per i prodotti più sensibili : elettronica, tessile, auto). I

settori avvantaggiati dal suddetto abbattimento tariffario saranno, in particolare, i macchinari, la chimica, l'agro-alimentare, i beni di consumo, gli apparecchi medicali, con un risparmio totale per gli esportatori della U.E stimato in 1,6 miliardi di euro ed un aumento di 19 miliardi di euro in scambi di beni e servizi con le aziende europee.

Per incrementare ulteriormente i rapporti economici e commerciali, nonché gli investimenti bilaterali, da parte italiana e da parte coreana (KITA - *International Trade Association*) è in corso di attuazione il progetto della costituzione di un **Business Group Italo-Coreano**, così da rendere più regolare il contatto con le realtà imprenditoriali dei due paesi.

Una **Camera di Commercio** italiana opera da due anni a Seoul, e la Camera di Commercio Italiana a Singapore ha stipulato con Simest un accordo con la Corea per l'area Asean e Taiwan. Settori focus nei quali si riscontrano prospettive di business per le imprese italiane sono: impianti, macchinari e componenti, beni di consumo di lusso (arredo, calzature, gioielleria, cosmetica), dispositivi medici, aerospazio, automotive, robotica, automazione e sicurezza, navale, chimico-farmaceutico, biologico e biotecnologie (importante è l'aspetto ambientale per i coreani).

## 2. Gli strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

*L'intento di questa "guida" è quello di fornire alle aziende e agli operatori economici una base informativa sintetica ma completa sulle agevolazioni finanziarie che vengono gestite dalla Simest Spa, dalla Finest spa e dalla Sace spa, per sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.*

*Nel rispetto dell'ordinamento comunitario*





*vigente in tema di aiuti pubblici, e per rispondere al meglio alle esigenze delle imprese nazionali impegnate a fronteggiare la crescente pressione competitiva sui mercati esteri, la disciplina vigente è stata rivisitata e ampliata allo scopo di facilitare l'accesso alle agevolazioni erogate dalla Simest Spa, attraverso l'attenuazione degli oneri e degli adempimenti richiesti ai destinatari dei finanziamenti.*

*Accanto agli strumenti tradizionali, ormai da tempo collaudati, sono state elaborate nuove modalità di finanziamento rivolte in particolare alle PMI, nella consapevolezza che esse continuano a rappresentare il punto di forza dello sviluppo del comparto produttivo nazionale. In particolare, si segnalano le misure predisposte per il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese e l'istituzione di un fondo denominato start-up finalizzato a promuovere progetti di internazionalizzazione al di fuori della U.E.*

### **1. FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO TRAMITE APERTURA DI STRUTTURE ALL'ESTERO IN PAESI EXTRA UE (L. 133/2008, ART. 6 COMMA 2 LETT. A)**

*È di gran lunga lo strumento più utilizzato, tra gli altri messi a disposizione dalla Simest, da parte delle imprese che intendono penetrare i mercati esteri o potenziare posizioni già acquisite sui medesimi.*

#### **Finalità**

L'intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato volto a favorire la realizzazione o il potenziamento di una struttura permanente in Paesi extra UE.

#### **Beneficiari**

È destinato alle imprese con sede legale in Italia

a eccezione di quelle operanti nei settori elencati dall'art. 1, lett. A, B, C e F del Regolamento CE 1998/2006.

#### **Spese finanziabili**

Sono finanziabili le spese relative alla costituzione e al funzionamento della struttura, le spese per azioni promozionali e per i vari interventi sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al termine del programma (24 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento).

#### **Caratteristiche dell'intervento**

*Premesso che la revisione operata di recente sulle modalità del finanziamento ha portato a una diminuzione del tasso di interesse e a una riduzione delle garanzie si fa presente che:*

il rimborso del finanziamento è stabilito entro un termine massimo di 7 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, di cui due anni di preammortamento.

Il tasso di interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento, con una percentuale minima dello 0,50% annuo. Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data della delibera di concessione del Comitato Agevolazioni Simest. L'intervento agevolativo può coprire fino all'85% dell'importo delle spese preventivate, tenuto conto dei limiti previsti dal Regolamento "de minimis".

Per garantire il rimborso del finanziamento occorre prestare alla Simest Spa una o più delle seguenti garanzie: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, fideiussione di confidi convenzionati con Simest, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con Simest e pegno su titoli di Stato.

Il Comitato Agevolazioni può accordare alle PMI, in base alla loro affidabilità e capacità di rimborsare il finanziamento, una riduzione delle garanzie fino al 50% del finanziamento.

#### **Procedura e tempi**

*Tempi brevi e certi per chi richiede l'agevolazione.*





La domanda che deve essere presentata alla SIMEST, redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito [www.simest.it](http://www.simest.it) e [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)), viene istruita dalla Simest e dal MISE e quindi sottoposta al Comitato agevolazioni per l'approvazione entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Il contratto viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.

L'impresa può chiedere che entro 4 mesi dalla stipula del contratto venga erogato un anticipo fino a un massimo del 30% del finanziamento concesso (anziché del 10% come per la precedente normativa)

Le ulteriori erogazioni sono subordinate alla presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e di adeguata garanzia.

## **2. FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI PREFATTIBILITÀ E DI FATTIBILITÀ COLLEGATI A INVESTIMENTI ITALIANI ALL'ESTERO, NONCHÉ PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA COLLEGATI AI SUDDETTI INVESTIMENTI IN PAESI EXTRA U.E. (L. 133/2008, ART. 6 COMMA 2 LETT. B)**

*È lo strumento dedicato alle imprese che intendono effettuare uno studio approfondito del mercato sul quale intendono operare per definirne le caratteristiche chiave, quale la situazione politica, economica e sociale, le aree di maggiore concentrazione industriale, le dinamiche del mercato locale relativo al prodotto di interesse, regolamentazioni doganali, imposte e quanto altro utile per avviare un'attività di internazionalizzazione.*

### **Finalità**

L'intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato destinato a studi di prefattibilità, fattibilità e programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all'estero, in Paesi extra U.E..

### **Beneficiari**

È destinato alle imprese italiane, loro consorzi o associazioni, con priorità per le PMI. Sono escluse le imprese operanti nei settori elencati dall'art. 1, lett. A, B, C e F del Regolamento CE 1998/2006.

### **Spese finanziabili**

Le spese finanziabili, che devono essere indicate in modo analitico in una "scheda preventivo" sono relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti o a esperti, viaggi, soggiorni e altre spese collegate con la tipologia e gli obiettivi degli studi o del programma di assistenza tecnica.

I costi devono riguardare, almeno per il 50% del totale preventivato, le spese da sostenersi nel Paese di destinazione dell'iniziativa.

### **Caratteristiche dell'intervento**

*Premesso che la revisione operata di recente sulle modalità del finanziamento ha portato a una diminuzione del tasso di interesse e a una riduzione delle garanzie si fa presente che:*

il periodo di realizzazione del programma termina 6 mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento nel caso di studi fattibilità, 12 mesi nel caso di programmi di assistenza tecnica

Il preammortamento decorre dalla data di stipula del contratto e termina 24 mesi dopo tale data.

Il rimborso del finanziamento avviene in un periodo di 3 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale. È facoltà dell'impresa chiedere la riduzione di tali termini.



Il tasso di interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento, con una percentuale minima dello 0,50% annuo. Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data della delibera di concessione del Comitato Agevolazioni Simest. Il finanziamento deliberato dal Comitato Agevolazioni può coprire fino al 100% dell'importo preventivato dall'impresa richiedente (nei limiti del "de minimis") e non può essere superiore a:

- € 100.000 per studi collegati a investimenti commerciali;
- € 200.000 per studi collegati a investimenti produttivi;
- € 300.000 per assistenza tecnica.

Per garantire il rimborso del finanziamento l'impresa deve prestare alla Simest Spa una o più delle seguenti garanzie: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, fideiussione di confidi convenzionati con Simest, fideiussione di intermediari finanziari convenzionati con Simest e pegno su titoli di Stato.

Il Comitato Agevolazioni può accordare alle PMI, in base alla loro affidabilità e capacità di rimborsare il finanziamento, una riduzione delle garanzie fino al 50% del finanziamento.

### Procedura e tempi

*Tempi brevi e certi per l'esame della domanda di agevolazione.*

La domanda che deve essere presentata alla SIMEST, redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito [www.simest.it](http://www.simest.it) e/o [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)), viene istruita dalla Simest e dal MISE e quindi sottoposta al Comitato agevolazioni per l'approvazione entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Il contratto viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.

L'impresa può chiedere che entro 3 mesi dalla stipula del contratto venga erogato un anticipo fino a un massimo del 70% del finanziamento concesso;

l'importo a saldo è erogato, previa consegna

delle relative garanzie, al momento del consolidamento del finanziamento.

### 3. FINANZIAMENTO AGEVOLATO DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (LEGGE 143/88-FONDO 295)

*È uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni, consentendo alle imprese italiane di offrire alla controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni competitive, tramite la concessione di contributi agli interessi.*

#### Finalità

L'agevolazione è finalizzata a consentire alle imprese esportatrici l'offerta di condizioni di credito competitive sui mercati esteri, in linea con l'accordo internazionale (denominato Consensus) vigente in materia di sostegno pubblico all'export. Lo strumento, di norma, integra la copertura assicurativa operata dalla Sace.

#### Beneficiari

L'agevolazione interessa tutte le imprese italiane. Sono agevolabili le esportazioni concernenti forniture di macchinari e impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, normalmente assistite da garanzia Sace, mentre sono escluse le esportazioni di beni di consumo (durevoli e non durevoli) e semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva a essere integrati in beni di investimento.

Nel caso di *credito fornitore* (la dilazione è concessa alla controparte estera direttamente dall'impresa italiana esportatrice), il finanziamento del credito all'esportazione è costituito dallo smobilizzo di titoli, normalmente effettuato da un *forfaiter*, e l'intervento agevolativo è volto a coprire la differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e il valore del credito scontato a un





tasso ritenuto congruo dalla SIMEST. Nel caso di *credito finanziario* (il credito concesso all'acquirente/committente estero per il regolamento di esportazioni italiane è intermediato da soggetti finanziari), la SIMEST effettua un intervento di stabilizzazione del tasso nei confronti della banca finanziatrice, assicurando, nel corso della durata del finanziamento, la copertura dell'eventuale differenza tra il costo della raccolta a breve e il tasso agevolato posto a carico del beneficiario del finanziamento.

### **Caratteristiche dell'intervento**

La durata del credito all'esportazione deve essere uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito" (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base al Consensus, in relazione alla categoria del paese e alle tipologie di operazioni.

I tassi d'interesse minimi applicabili (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all'esportazione e sono pubblicati sul sito del MISE.

Il tasso CIRR negoziato per l'operazione resta fisso per tutta la durata del credito all'esportazione.

L'importo agevolabile è pari a un massimo dell'85% della fornitura; una percentuale pari ad almeno il 15% deve essere regolata in contanti.

### **Procedura e tempi**

Le richieste di contributo agli interessi sui finanziamenti concessi devono essere presentate dai soggetti interessati (banche italiane o estere o esportatori) alla SIMEST utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito [www.simest.it](http://www.simest.it) e/o [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

L'eventuale concessione del contributo viene deliberata entro 90 giorni dal completamento della documentazione necessaria.

## **4. ASSICURAZIONE DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE (D.LGS. 31.3.1998, N. 143 E D.LGS 27.5.1999, N. 170)**

*L'assicurazione dei crediti e gli altri servizi finanziari offerti dalla SACE rappresentano uno dei principali strumenti di promozione e di sostegno alle imprese nazionali che operano sui mercati esteri, mettendo gli esportatori in grado di offrire alla clientela estera, attraverso la copertura dei rischi dell'operazione commerciale, termini e condizioni di credito competitivi e in linea con le regole internazionali concordate per il sostegno pubblico dell'export.*

### **Finalità e caratteristiche dell'intervento**

L'agevolazione opera attraverso la concessione della assicurazione, riassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, valutario e commerciale a cui sono esposte le imprese e le banche italiane nelle loro attività sui mercati esteri.

Le operazioni assicurabili sono per la gran parte costituite dai crediti connessi alle dilazioni di pagamento accordate agli acquirenti e committenti esteri e possono assumere la forma di credito fornitore e credito finanziario (acquirente). Sono inoltre assicurabili gli investimenti diretti all'estero.

Gli strumenti assicurativi a disposizione delle imprese sono:

- la promessa di garanzia, che consente all'operatore nazionale di ottenere, prima della conclusione del contratto, una indicazione delle condizioni di assicurabilità dell'operazione;
- la polizza assicurativa vera e propria, contenente le condizioni di assicurabilità e il relativo costo;
- altri strumenti, quali le coperture assicurative rilasciate in dipendenza di convenzioni quadro con le banche,



nell'ambito di linee di credito concesse da banche italiane a istituti bancari esteri per crediti di durata inferiore a cinque anni; garanzie concesse nell'ambito di trattati di riassicurazione con operatori privati; garanzie concesse sulla base di trattati di riassicurazione e coassicurazione con compagnie assicurative esteri; garanzie di tipo fideiussorio.

L'importo assicurabile non può essere superiore al 95% della fornitura.

Sono esclusi dall'intervento le esportazioni e gli investimenti all'estero effettuati nei Paesi dichiarati in sospensiva dalla Sace, e, relativamente ai rischi commerciali riguardanti i crediti fino a 24 mesi, nei Paesi UE.

Si ricorda che per quanto riguarda la copertura dei crediti con dilazione di pagamento inferiore a 24 mesi, i relativi servizi sono forniti dalla SACE BT (controllata al 100% dalla SACE) operativa dal giugno 2004. Le attività di SACE BT sono destinate in particolare alle PMI.

### **Beneficiari**

Operatori nazionali:

- per i crediti fornitore: gli esportatori e gli investitori italiani all'estero;
- per i crediti acquirente: le banche italiane e le banche e società finanziare estere.

### **Procedure e tempi**

La promessa di garanzia e la garanzia assicurativa vanno richieste su appositi moduli disponibili presso la SACE, la Viscontea e il sistema bancario.

Per ogni approfondimento e per una rassegna esaustiva di tutti i prodotti SACE si rinvia al sito [www.sace.it](http://www.sace.it).

### **5. PARTECIPAZIONE DI SIMEST AL CAPITALE DI IMPRESE ESTERE (LEGGE N. 100/90; D. LGS. N. 143/98; D.L. N. 35/2005 CONV.L. N. 80/2005)**

*È lo strumento finalizzato a rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese attraverso la presenza della Simest nel capitale di rischio delle società costituite all'estero, con la possibilità di integrare l'agevolazione con la partecipazione aggiuntiva del Fondo Venture Capital.*

#### **Finalità**

*La Simest, per supportare gli investimenti di imprese italiane in società o imprese aventi sede in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, può acquisire quote di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio delle società estere. Lo stesso Legge 100 prevede che la Simest possa concedere contributi agli interessi sul finanziamento bancario della quota acquisita dalla società italiana.*

#### **Beneficiari**

Imprese italiane e/o imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea, controllate da imprese italiane, le quali siano interessate a costituire una società estera o sottoscrivere un aumento di capitale sociale o ad acquisire quote di partecipazione in un'impresa estera già costituita. Le imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive non possono usufruire delle agevolazioni sopra descritte.

*Anche per questa agevolazione è data priorità alle PMI.*

#### **Caratteristiche dell'intervento**

La partecipazione della SIMEST non può superare il 25% del capitale di rischio della





società estera e può essere detenuta per un periodo massimo di 8 anni. Entro tale termine, SIMEST dovrà procedere alla cessione delle sue quote ai valori di mercato.

Il suddetto limite è elevato al 49% sia per gli investimenti all'estero che riguardino attività derivanti da acquisizioni di imprese, joint-venture o altro che mantengano le capacità produttive interne sia per i nuovi investimenti destinati alla ricerca e innovazione.

Durante il periodo in cui è prevista la partecipazione della SIMEST nell'impresa estera, le spese in ricerca e sviluppo dovranno essere almeno pari al 50% dell'ammontare della partecipazione stessa.

Un ulteriore intervento, che si aggiunge contestualmente alla partecipazione di Simest, si concretizza attraverso il riconoscimento di un contributo agli interessi che viene concesso a fronte del finanziamento ordinario della quota di capitale di rischio assunta dall'impresa, applicando un tasso che copre il differenziale tra l'interesse bancario e il tasso di riferimento. L'interesse agevolato applicabile al rimborso sarà pari al 50% del tasso di riferimento.

### **Procedura e tempi**

L'operatore presenta direttamente alla SIMEST il progetto di società estera, corredato da documentazione e nel caso di joint venture fornirà informazioni tecniche, industriali, economiche e finanziarie sia dell'impresa italiana che del partner estero.

L'istruttoria effettuata dalla Simest si conclude, mediamente, nell'arco di tre mesi dalla presentazione della domanda

Per richiedere il contributo agli interessi, l'operatore presenta alla SIMEST la richiesta di agevolazione non oltre tre mesi dalla data della delibera di partecipazione SIMEST. Il finanziamento è deliberato entro sei mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'operatore.

Il modello di domanda è scaricabile dal sito [www.simest.it](http://www.simest.it) e [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)

## **6. FONDO UNICO PER OPERAZIONI DI VENTURE CAPITAL**

*Il Fondo nasce dall'intento di supportare gli investimenti in aree strategiche quali Cina, Africa, Medio Oriente, America Centrale e Meridionale, Balcani, Federazione Russa e integra lo strumento agevolativo che regola, attraverso la L. 100/90, la partecipazione di Simest al capitale di rischio di imprese estere.*

### **Finalità**

Con la creazione di un apposito fondo si è inteso offrire un ulteriore supporto alle imprese che intendono costituire società miste all'estero. Il fondo Venture Capital è, infatti, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l'acquisizione da parte della SIMEST SpA, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, di quote di capitale di rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di destinazione previsti dal Fondo stesso. Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle acquisite da Simest ai sensi della L. 100/90. La partecipazione complessiva (Simest + FVC) non può in ogni caso essere superiore al 49% del capitale dell'impresa estera.

### **Beneficiari**

Tutte le imprese italiane possono essere destinatarie dell'agevolazione, alla condizione che venga assicurato il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo e una quota sostanziale delle attività produttive.

### **Caratteristiche dell'intervento**

L'intervento aggiuntivo del Fondo può avere ad oggetto l'acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase di costituzione della nuova impresa, o, nel caso in cui l'impresa sia già esistente, la sottoscrizione di aumento di capitale sociale o l'acquisto da terzi di quote o azioni. Non ci sono limiti di importo, ma l'intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:



- di importo non superiore al doppio della partecipazione connessa all'intervento SIMEST ottenuto ai sensi della L. 100/90;
- tale da non determinare, sommato all'intervento SIMEST, il superamento:
  - né del totale delle quote di partecipazione detenute dai soci italiani
  - né del limite del 49% del capitale sociale della società estera

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall'acquisizione della partecipazione stessa e, comunque, non oltre i termini convenuti nei contratti relativi all'intervento della Simest con la L. 100/90.

### **Procedura e tempi**

L'intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90, mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi del modulo appositamente predisposto (scaricabile dal sito [www.simest.it](http://www.simest.it) e [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)).

Nel caso di richiesta congiunta (partecipazione più finanziamento):

entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della legge 100/90, la SIMEST completa l'esame della richiesta di partecipazione a valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per la relativa approvazione.

Nel caso di richiesta posteriore alla delibera della partecipazione di SIMEST ai sensi della legge 100/90:

entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.

A seguito dell'approvazione del Comitato, la

SIMEST provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo.

## **7. PARTECIPAZIONE DI FINEST AL CAPITALE DI IMPRESE ESTERE (L. 19/91 ART.2; L.R. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 34/91; D.LGS. N. 143/98)**

*È uno strumento dedicato alle imprese del Nord est dell'Italia che intendono realizzare investimenti nei Paesi dell'Europa Centro orientale e della Federazione Russa.*

### **Finalità**

La Finest favorisce l'internazionalizzazione delle imprese del triveneto sui mercati dell'Est a condizioni competitive, mediante l'acquisizione di quote di partecipazione di minoranza nel capitale di rischio di società estere partecipate da imprese italiane. Inoltre, concede finanziamenti a medio termine sia per la costituzione o l'ampliamento di società estere da parte di imprese italiane, sia per la realizzazione di accordi di collaborazione commerciale e/o produttiva promossi da queste ultime con partner esteri.

### **Beneficiari**

Sono le imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ovvero imprese o società, aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea, controllate da imprese residenti nelle Regioni citate. È data priorità alle PMI.

Tutte le imprese possono essere destinatarie dell'agevolazione, alla condizione che venga assicurato il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale e una quota sostanziale delle attività produttive.

### **Caratteristiche dell'intervento**

L'assunzione di partecipazione della FINEST





non può essere superiore al 25% del capitale di rischio della società estera (tale limite è elevato al 40% qualora partecipi all'iniziativa anche la SIMEST) e può essere detenuta per un periodo massimo di otto anni. Entro questo termine FINEST dovrà procedere alla cessione delle sue quote ai valori di mercato.

Il finanziamento agevolato, della durata massima di 8 anni, può essere concesso nei limiti del 25% dell'investimento complessivo dell'impresa italiana nella società estera o dell'impegno finanziario derivante dall'accordo di collaborazione.

### **Procedura e tempi**

L'operatore presenta direttamente alla FINEST il progetto di investimento o la richiesta di finanziamento, corredati da documentazione e da informazioni di carattere tecnico, industriale, economico, finanziario.

A seguito dell'approvazione della delibera da parte del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione di FINEST, si procede alla stipula del contratto e all'acquisizione della partecipazione o all'erogazione del finanziamento.

Per informazioni consultare il sito [www.finest.it](http://www.finest.it).

## **8. FONDO ROTATIVO FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI AGGIUNTIVI DELLA FINEST PER FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI IMPRESE NEI PAESI DELL'AREA BALCANICA (L. N. 84/2001; D.M. N. 433/2003)**

*Il Fondo nasce dall'intento di supportare gli investimenti delle imprese italiane, residenti nel Nord-Est italiano, in Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Serbia e Montenegro, ed è complementare agli interventi di partecipazione realizzati con la L. 19/91.*

### **Finalità**

Con la costituzione di un fondo rotativo la Finest favorisce l'internazionalizzazione di imprese nazionali attraverso l'acquisizione di quote del capitale di rischio di società da costituire o già costituite nei Paesi individuati dal fondo. Tali quote saranno aggiuntive a quelle acquisite con le partecipazioni ex L. 19/91.

### **Beneficiari**

Beneficiarie dell'agevolazione sono le imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, ovvero imprese o società, aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione Europea, controllate da imprese residenti nelle Regioni citate. È data priorità alle PMI.

### **Caratteristiche dell'intervento**

L'intervento aggiuntivo del Fondo può avere ad oggetto l'acquisizione di quote di capitale di rischio nella fase di costituzione della nuova impresa, o, nel caso in cui l'impresa sia già esistente, la sottoscrizione di aumento di capitale sociale o l'acquisto da terzi di quote o azioni.

La quota acquisita dalla FINEST a valere sul Fondo non può superare il 40% del capitale sociale dell'impresa partecipata e l'importo di € 516.456.

L'intervento deve inoltre essere:

- di importo non superiore al doppio della partecipazione acquisita da FINEST ai sensi della legge 19/91;
- tale che la partecipazione complessiva di FINEST nel capitale di rischio dell'impresa estera non superi il totale delle quote di partecipazione detenute da imprese italiane e il 49% del capitale sociale dell'impresa estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall'acquisizione della partecipazione stessa, e comunque, non



oltre i termini convenuti nei contratti relativi all'intervento di FINEST. Il riacquisto da parte delle imprese italiane non è soggetto a garanzie. L'impresa deve corrispondere al Fondo, sulla partecipazione acquisita a valere sul Fondo medesimo, un corrispettivo fisso quale remunerazione forfetaria a fronte della cessione, da parte del Fondo, dei diritti di godimento delle azioni o quote. Il corrispettivo è pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, vigente alla data della delibera, maggiorato di un punto percentuale.

### **Procedura e tempi**

L'operatore presenta direttamente alla FINEST il progetto di società estera, corredato da documentazione.

L'istruttoria viene completata dalla Finest e successivamente la richiesta viene sottoposta al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per la relativa approvazione.

A seguito dell'approvazione del CIR, la Finest provvede alla stipula del contratto di partecipazione a valere sulle risorse del Fondo. L'istruttoria complessiva si svolge nell'arco di tre mesi.

Per informazioni consultare il sito [www.finest.it](http://www.finest.it).

## **9. FINANZIAMENTO AGEVOLATO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PMI - ESPORTATRICI PER IL MIGLIORAMENTO E LA SALVAGUARDIA DELLA LORO SOLIDITÀ PATRIMONIALE AL FINE DI ACCRESCERNE LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI (L.133/2008, ART. 6 COMMA 2 LETT.C)**

*È il nuovo strumento che vuole dare alle imprese esportatrici la possibilità di essere maggiormente competitive sui mercati esteri*

*attraverso il rafforzamento del proprio assetto patrimoniale.*

### **Finalità**

L'intervento, realizzato attraverso un finanziamento a tasso agevolato, è volto a stimolare, migliorare o salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese esportatrici.

### **Beneficiari**

I beneficiari sono le Piccole e medie imprese italiane – PMI – come definite dalla normativa comunitaria in materia, che al momento della presentazione della domanda siano costituite in forma di società di capitali e che abbiano realizzato nei 3 esercizi precedenti un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20% del fatturato totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento tali imprese devono essere costituite in S.p.a.

### **Caratteristiche dell'intervento**

L'importo del finanziamento agevolato è deliberato nel limite del 25% del patrimonio netto dell'impresa richiedente (risultante dall'ultimo esercizio) e comunque non può superare l'importo di € 500.000.

Il criterio per l'agevolazione del finanziamento è definito sulla base del livello di solidità patrimoniale ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni (rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate nette) risultante dall'ultimo bilancio approvato, definito "livello di ingresso". Tale livello viene parametrato al "livello soglia" che è posto pari a 0,65. Le imprese possono richiedere il finanziamento qualunque sia il loro livello di solidità patrimoniale sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Se il livello di ingresso è inferiore al livello soglia (in questo caso è richiesta garanzia con fidejussione bancaria o assicurativa) l'obiettivo è quello di raggiungerlo o superarlo; se, invece, è uguale o superiore, l'obiettivo è di mantenerlo o incrementarlo.

Il finanziamento è concesso - indipendentemente dal livello di ingresso - al tasso di riferimento di





cui alla normativa comunitaria, reso noto con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul sito della SIMEST e del Ministero, vigente alla data della delibera di concessione. L'eventuale successiva applicazione del tasso agevolato si realizzerà con le seguenti modalità. Premesso che l'intervento è articolato in due fasi (fase di erogazione e di preammortamento e fase di rimborso), al termine del periodo di preammortamento la Simest effettua la verifica del livello di solidità patrimoniale raggiunto e consolida o meno l'agevolazione. In caso la verifica abbia avuto esito positivo, il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni, con rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, a un tasso agevolato pari al 15% del tasso di riferimento (purché non inferiore allo 0,50% annuo). In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il rimborso del finanziamento avviene al tasso di riferimento, in unica soluzione entro 3 mesi dall'avvenuta approvazione e deposito del bilancio del secondo esercizio intero successivo alla data di erogazione.

Vi è la possibilità di proroga nel caso in cui l'impresa, in fase di verifica, registri una flessione del livello di solidità patrimoniale di ingresso contenuta nei limiti del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,65. In quest'ultimo caso è altresì richiesta la presentazione di garanzia con fideiussione bancaria o assicurativa.

### **Procedura e tempi**

L'operatore presenta direttamente alla SIMEST la domanda redatta su apposito modulo (scaricabile dai siti internet di Simest e Ministero) corredata dalla documentazione. Il tempo medio per la conclusione dell'istruttoria è di due mesi. Il contratto deve essere stipulato nei successivi due mesi, mentre il finanziamento viene erogato al 100% entro 6 mesi dalla stipula di tale contratto.

La procedura totale, dalla data di presentazione della domanda all'erogazione del finanziamento, è di circa 10 mesi. Durante il periodo di ammortamento la Simest sottopone l'impresa

a verifiche annuali del livello di solidità patrimoniale.

## **10. FONDO DI VENTURE CAPITAL PER IMPRESE START UP VOLTE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

*È in corso di emanazione il decreto operativo per una nuova modalità di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese disegnata per supportare progetti di internazionalizzazione attraverso un Fondo rotativo alimentato con le disponibilità attribuite al MISE sulla base degli utili realizzati dalla Simest stessa.*

### **Finalità**

Lo strumento consentirà il finanziamento in equity transitorio e di minoranza di società che realizzino progetti di internazionalizzazione attraverso la costituzione di un veicolo societario apposito, eventualmente abbinati anche all'innovazione del prodotto e di processo.

### **Beneficiari**

Destinatari dell'agevolazione sono i raggruppamenti di PMI (costituiti sotto forma di società di capitali), singole PMI e, *prioritariamente*, piccole imprese, anche artigiane e imprenditoria femminile.

### **Caratteristiche principali del finanziamento**

Consiste nella partecipazione temporanea di minoranza all'equity sulla base di una positiva valutazione del business plan aziendale e a condizioni di mercato. Le aziende promotrici delle società richiedenti dovranno dimostrare di avere una consolidata capacità ed esperienza nel settore che si intende sviluppare o anche in settori affini. Il finanziamento è erogato per una quota non superiore al 49% del capitale sociale e fino a un importo massimo di € 400.000 nel caso di 4 o più aziende proponenti.

Nel caso in cui la compagine societaria (che



dovrà avere sede in Italia o altri Paesi UE qualora necessario per lo sviluppo del progetto) comprenda altri soggetti finanziari (private equity o altri) la quota complessiva dei partners, compresa quella del Fondo, non potrà superare il 49%.

Infine una quota fino a un massimo del 25% dell'ammontare del Fondo potrà essere riservata a investimenti in fondi di private equity aventi finalità analoghe e promossi da operatori bancari o finanziari italiani.

La durata dell'intervento è fissata normalmente fra due e quattro anni dall'acquisizione con possibilità di estenderla in determinati casi.

Il "way out" del Fondo sarà determinato a valori di mercato concordati nel patto parasociale tra il Fondo e i proponenti, e laddove questi ultimi non riacquistino le quote del Fondo, il soggetto gestore, la Simest, ha la facoltà di negoziare con terzi la cessione delle proprie quote.

Per gli ulteriori aspetti riguardanti le modalità dell'intervento si rinvia al D.M. in corso di emanazione e ai riferimenti presenti sui siti del ministero e della Simest.

### 11. LEGGE 01.07.1970 N. 518 - RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

*È una legge che disciplina il settore delle Camere di Commercio Italiane all'Estero.*

*Essa stabilisce:*

- *i criteri per la concessione e la revoca del riconoscimento ufficiale;*
- *il gradimento – su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri – del Segretario Generale della Camera a cui è assegnata la funzione amministrativa;*
- *l'approvazione di modifiche agli Statuti delle CCIE riconosciute*
- *i criteri per la concessione di un cofinanziamento annuo sulle spese del programma promozionale realizzato.*

### **Beneficiari**

Possono richiedere il riconoscimento ufficiale le Associazioni di imprenditori italiani e locali, libere, elettive, costituite all'estero da almeno due anni con il fine di incrementare le relazioni economico-finanziarie tra il Paese dove è ubicata la Camera e l'Italia. Il Ministero acquisito il parere del Ministero degli Affari Esteri, decide se procedere o meno al riconoscimento ufficiale. Le Camere che hanno già ricevuto il riconoscimento ufficiale, possono richiedere il cofinanziamento annuale alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale.

Le Camere possono essere costituite in tutti i Paesi esteri.

### **Tipo di intervento**

Riconoscimento ufficiale:

cofinanziamento annuale sulle attività promozionali svolte nell'esercizio finanziario precedente la richiesta.

### **Tipologie di progetti finanziabili**

- **area informativa:** Riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui media, seminari, sportelli informativi e siti web;
- **area formativa:** corsi diretti alle imprese, corsi diretti al personale della Camera, workshop, seminari che trasmettono un know-how, stage di studenti italiani, neo-laureati presso le imprese all'estero;
- **area contatti d'affari:** partecipazione a eventi fieristici, assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori, organizzazione di contatti tra strutture universitarie e di ricerca italiane e locali per favorire la diffusione dell'innovazione tecnologica;
- **area assistenza e consulenza alle imprese:** reperimento agenti o distributori, ricerca partners, recupero crediti, traduzioni, organizzazione di business meeting, assistenza alle imprese per partecipazione a programmi





- comunitari o di organismi internazionali;
- **area della rete camerale:** redazione del Business Atlas, alimentazione banca-dati Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunità di business; partecipazione al Meeting dei Segretari Generali, alla Convention mondiale e riunioni d'area.

## Caratteristiche dell'intervento

Contributi a fondo perduto.

## Procedura e Tempi

- Ottobre-dicembre: pubblicazione Circolare Ministeriale per programmi promozionali riferiti all'anno successivo;
- entro il 31-01 anno successivo presentazione da parte delle CCIE del programma promozionale;
- entro 30 gg. approvazione/non approvazione programma promozionale da parte del Ministero;
- entro 31-03 invio da parte delle CCIE della rendicontazione del programma promozionale svolto nell'anno precedente;
- ottobre-dicembre predisposizione decreto di riparto delle somme assegnate alle singole CCIE.

## Riferimenti normativi

- Legge 1 luglio 1970, n. 518 (G.U. n. 182 del 21 luglio 1970);
- Art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero);
- Decreto 21 luglio 1999, n. 315;
- Circolare n. 20100177438 del 29 novembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 289 del 11.12.2010 Supplemento ordinario n. 272).

Ufficio di riferimento:

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Divisione VIII Tel. 06 59932605 – [annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it)

## 12 LEGGE 29.12.1993 N. 580 - RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

*La legge prevede che la denominazione di "camera di commercio" possa essere estesa, nel territorio nazionale, anche alle associazioni cui partecipino enti e imprese italiane e di altro Stato estero, che abbiano per scopo statutario la promozione dei rapporti economici con l'Italia e abbiano ottenuto l'iscrizione in un apposito Albo.*

L'Albo è tenuto presso la sezione separata di Unioncamere e riporta le seguenti indicazioni:

- denominazione;
- data di costituzione;
- sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione;
- data di iscrizione all'Albo;
- data di estinzione della Camera o di revoca dell'iscrizione all'Albo;
- nominativi e funzioni degli amministratori;
- servizi alle imprese.

## Tipo di intervento

L'iscrizione all'Albo è disposta dal Ministero dello Sviluppo Economico su domanda dell'interessata, previa verifica dei seguenti requisiti:

- esistenza di una struttura minima (sede, personale);
- finalità promozionale per i rapporti con l'Italia;
- assenza di condanne penali per gli amministratori italiani;
- benessere della Rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza per gli amministratori esteri.

La valutazione viene effettuata, tramite apposita conferenza di servizi sulla base del programma



delle attività promozionali previste e delle effettive potenzialità d'incremento dei rapporti commerciali con l'Italia. Per consentire tale valutazione, l'associazione deve aver svolto attività in almeno due anni precedenti a quello in cui viene chiesta l'iscrizione all'Albo.

### Procedura

L'Associazione interessata deve inoltrare specifica domanda in bollo al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – DIV.VIII. La domanda deve essere corredata da una copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'elenco dei soci e degli amministratori, dal programma delle attività previste, da una relazione illustrativa dell'attività eventualmente già svolta, dall'ultimo bilancio consuntivo e dall'eventuale riconoscimento dello Stato estero.

### Riferimenti normativi

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (G.U. n. 7 dell'11 novembre 1994);
- Decreto 15 febbraio 2000 n. 96 (G.U. n. 94 del 21 aprile 2000) e relativi indicatori allegati).

#### Ufficio di riferimento:

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Divisione VIII Tel. 06 59932605 – [annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it](mailto:annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it)

## 13. LEGGE 21.2.1989 N. 83- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI CONSORZI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANE

*È la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese sostenute dai consorzi multiregionali aventi come scopi esclusivi, anche disgiuntamente,*

*“l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla”.*

I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Il contributo non può essere in alcun modo ripartito tra le imprese né impiegato per iniziative fruite da singole imprese.

### Beneficiari

Consorzi e società consortili multiregionali<sup>1</sup>, anche in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo l'esportazione dei prodotti delle consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

Consorzi monoregionali ubicati nelle Regioni Sicilia e Valle d'Aosta (provvisoriamente, in attesa della definizione dell'iter di trasferimento delle competenze alle rispettive Regioni).

Nello statuto deve essere espressamente specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento. Tale divieto deve risultare dallo statuto al momento della presentazione della domanda di presentazione del programma promozionale, a pena di inammissibilità della domanda stessa.

In linea generale, l'attività dei consorzi può riguardare tutti i paesi esteri.

### Tipo di intervento

<sup>1</sup> Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese. Il requisito della multiregionalità deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.





Co-finanziamento a fondo perduto, commisurato all'importo delle spese ammissibili sostenute per l'esecuzione del programma promozionale.

## Procedura

Avvio del procedimento (con invio di una comunicazione a ciascun proponente ai sensi della legge 241/90) con istruttoria delle singole domande, che si conclude con una lettera di approvazione, o di diniego, totale o parziale, del programma promozionale; l'esito della valutazione sarà comunicato dal Ministero.

Esame del rendiconto, che si conclude con l'emissione dei decreti di concessione dei contributi e dei relativi ordini di pagare, ovvero con un diniego, totale o parziale per carenze riscontrate nella rendicontazione.

Riparto dei fondi assegnati tra i progetti ammessi ed emissione del decreto di concessione del contributo e dell'ordine di pagare.

Trasmissione al proponente di una copia del decreto concessivo.

Pertanto, le richieste di contributo saranno esaminate come segue:

- per le richieste inoltrate da consorzi multiregionali l'istruttoria e l'erogazione saranno effettuate interamente dal Ministero;
- per le richieste inoltrate dai consorzi monoregionali, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, l'istruttoria e l'erogazione saranno effettuate dal Ministero, sempreché non intervenga il trasferimento.

## Riferimenti normativi

- Legge 21 febbraio 1989 n. 83 (G.U. n. 58 del 10 marzo 1989);
- D.M. 25 marzo 1992 (G.U. n. 87 del 13 aprile 1992);
- Circolare ministeriale n. 0174769 del 25 novembre 2010 pubblicata sulla G.U. n. 289 dell'11/12/2010. Supplemento ordinario n. 272.

Note: Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di quelli multiregionali; con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario. Pertanto la circolare citata concerne solo la gestione dei contributi per i consorzi a carattere multiregionale.

### Ufficio di riferimento:

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.  
Divisione VIII. Tel. 06 59932605 –  
annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it

## 14. LEGGE 29.7.1981 N. 394 - ART. 10 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI AI CONSORZI AGRO- ALIMENTARI, TURISTICO- ALBERGHIERI E AGRO- ITTICO-TURISTICI

*È la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese sostenute dai consorzi multiregionali appartenenti alle seguenti tipologie:- agroalimentari; turistico-alberghieri; agro-ittico-turistici.*

I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

## Beneficiari

A) Consorzi e società consortili a carattere multiregionale<sup>2</sup>, anche in forma cooperativa,

*2 Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle restanti imprese. Il requisito della multiregionalità deve essere posseduto dal momento della presentazione della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.*





costituiti da imprese agroalimentari aventi come scopo esclusivo la prestazione di servizi connessi all'esportazione dei prodotti agroalimentari.

B) Consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese turistiche e alberghiere limitatamente alle attività volte a incrementare la domanda turistica estera.

C) Consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo l'attrazione della domanda estera.

D) Consorzi monoregionali di cui alle lettere A), B), C), ubicati in Sicilia e Valle d'Aosta (provvisoriamente, in attesa della definizione dell'iter di trasferimento delle competenze alle rispettive Regioni).

In linea generale, l'attività dei consorzi può riguardare tutti i paesi esteri.

Nello statuto deve essere espressamente specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento. Tale divieto deve risultare dallo statuto al momento della presentazione della domanda di presentazione del programma promozionale, a pena di inammissibilità della domanda stessa.

### Tipo di intervento

Co-finanziamento a fondo perduto, commisurato all'importo delle spese ammissibili sostenute per l'esecuzione del programma promozionale.

### Procedura

Avvio del procedimento (con invio di una comunicazione a ciascun proponente ai sensi

*contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.*

della legge 241/90) con istruttoria delle singole domande, che si conclude con una lettera di approvazione, o di diniego, totale o parziale, del programma promozionale; l'esito della valutazione sarà comunicato dal Ministero.

Esame del rendiconto, che si conclude con l'emissione dei decreti di concessione dei contributi e dei relativi ordini di pagare, ovvero con un diniego, totale o parziale per carenze riscontrate nella rendicontazione.

Riparto dei fondi assegnati tra i progetti ammessi ed emissione del decreto di concessione del contributo e dell'ordine di pagare.

Trasmissione al proponente di una copia del decreto concessivo.

Pertanto, le richieste di contributo saranno esaminate come segue:

- per le richieste inoltrate da consorzi multiregionali l'istruttoria e l'erogazione saranno effettuate interamente dal Ministero;
- per le richieste inoltrate dai consorzi monoregionali, aventi sede nelle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta, l'istruttoria e l'erogazione saranno effettuate dal Ministero, sempreché non intervenga il trasferimento.

### Riferimenti normativi

Art. 10 del D.L. 251/81, così come modificato dalla legge di conversione 394/81, dalla legge 304/90 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 935 della legge finanziaria 2007).

Circolare ministeriale 0174740 del 25 novembre 2010. G.U. 11/12/2010 n. 289.S.O n. 272.

Note Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di quelli





multiregionali; con il D.P.C.M. 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario. Pertanto la circolare citata concerne solo la gestione dei contributi per i consorzi a carattere multiregionale.

**Ufficio di riferimento:**

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.  
Divisione VIII. Tel. 06 59932605 –  
annamaria.forte@sviluppoeconomico.gov.it

## 15. LEGGE 29.10.1954 N. 1083 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CAMERE DI COMMERCIO ITALO ESTERE IN ITALIA PER INIZIATIVE VOLTE A PROMUOVERE L'ESPORTAZIONE

*È una legge che consente di corrispondere contributi finanziari a Istituti, Enti ed Associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo nazionale volte allo sviluppo delle esportazioni italiane.*

### Beneficiari

Istituti, Enti ed Associazioni di rilievo nazionale e di emanazione del sistema produttivo imprenditoriale, non aventi fini di lucro, nonché le Camere di Commercio Italo estere in Italia iscritte all'albo di cui alla legge 580/93, per la realizzazione di attività promozionali di rilievo nazionale in favore di imprese associate, dislocate in più regioni. Per attività promozionale di rilievo nazionale si intende quella che ha ricadute diffuse su un territorio multi regionale volta a rafforzare il Made in Italy.

Sono ammessi gli interventi in tutti i Paesi esteri. L'Italia solo per quanto riguarda eventi

a carattere internazionale.

### Tipo d'intervento

Co-finanziamento sulle spese preventivate per la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle PMI e lo svolgimento di specifiche attività di rilievo nazionale.

### Tipologie di progetti finanziabili

Partecipazione a fiere estere; partecipazione a fiere internazionali in Italia; realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi in lingua estera; pubblicità effettuata all'estero su giornali, riviste specializzate, radio e televisione, web; workshop, conferenze e incontri con operatori e giornalisti esteri; ecc.. Le proposte progettuali approvate potranno prevedere una compartecipazione pubblica fino a un massimo del 50% delle spese ammesse.

### Caratteristiche dell'intervento

Contributi a fondo perduto.

### Procedura e tempi

- Agosto: pubblicazione circolare ministeriale per programmi promozionali riferiti all'anno successivo;
- entro il 30 settembre dello stesso anno presentazione della domanda da parte dei soggetti beneficiari;
- entro il 31 dicembre approvazione/non approvazione programma promozionale da parte del Ministero;
- entro i tre mesi successivi alla realizzazione dell'intero programma promozionale invio della relazione e rendicontazione del programma svolto;
- entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza approvazione della rendicontazione;
- ottobre-dicembre predisposizione decreto riparto delle somme assegnate ai singoli soggetti beneficiari;



- decreto di concessione del contributo: entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio.





## Gli autori

Gli **Autori** che hanno curato l'elaborazione dei contenuti inseriti nel presente Dossier sono i seguenti:

### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Ministero dello Sviluppo Economico

**Silvana La Bella**, Direzione Generale Politiche di Internazionalizzazione e Promozione Scambi – Ufficio Asia e Oceania

**Fabio Giorgio**,  
Direttore Responsabile del Bollettino Scambi con l'Estero - Note di aggiornamento

### INTERPROFESSIONAL NETWORK

**Giulio Veneri**, Consigliere Delegato

**Marco Bagolin**, dottore in scienze della comunicazione

**Pietro Butturini**, dottore in giurisprudenza

**Carolina Ciardini**, dottoressa in giurisprudenza  
Studio Legale Mastellone, LegAll Firenze

**Claudio Coggiatti**, avvocato in Roma  
Studio Legale Coggiatti & Associati, LegAll Roma

**Serena A.L. Corongiu**, avvocato in Thiene - Vicenza  
Studio Legale Corongiu

**Stefano Dindo**, avvocato in Verona – Dindo, Zorzi e Associati Studio Legale, LegAll Verona

**Stefano Garelli**, dottore commercialista in Torino Studio Garelli Dottori Commercialisti Associati

**Francesco Laddaga**, avvocato in Roma  
Studio Legale Coggiatti & Associati, LegAll Roma

**Carlo Mastellone**, avvocato in Firenze  
Studio Legale Mastellone, LegAll Firenze

**Pietro Mastellone**, avvocato in Firenze  
Studio Legale Mastellone, LegAll Firenze

**Giacomo Pailli**, dottore in giurisprudenza  
Studio Legale Mastellone, LegAll Firenze

**Gianluca Sardo**, avvocato in Milano  
Studio Legale Sardo, LegAll Milano

**Riccardo Valente**, avvocato in Roma  
Studio Legale Coggiatti & Associati, LegAll Roma

**Vittorio Zattra**, dottore in giurisprudenza  
Dindo, Zorzi e Associati Studio Legale, LegAll Verona

*Si ringraziano per il loro prezioso intervento:*

**Denise Archiutti**,  
Group Controller – Gruppo Veneta Cucine Spa

**Cristina Armelloni**,  
Export Key Account – Pellini Caffé

**Dario Loison**,  
Presidente – Loison Pasticceri

**Luca Tomat**,  
BU Director Asia Pacific & Americas – Lotto Sport Italia Spa

Il coordinamento scientifico dell'opera ringrazia, altresì, per la preziosa collaborazione prestata lo **Studio Hwang Mok Park** di Seul, **Giada Toniolo**, dottoressa in Lingue per la comunicazione commerciale e la promozione del turismo internazionale e **Silvia Ciato**, studentessa in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale.

*Con il contributo scientifico di*



*Ministero dello Sviluppo Economico*



**Interprofessionalnetwork**

**C Legall**  
STUDI LEGALI ALLEATI



**Pellini**  
il pallino del caffè

*Loison*  
PASTICCERI DAL 1938